

Regolamento di Polizia Locale

***“Codice di comportamento per la civile convivenza della
comunità locale e per una vivibilità sostenibile”.***

Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° ____ del ____

Indice generale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI.....	<u>5</u>
Capo I - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	<u>5</u>
Art. 1- Finalità.....	<u>5</u>
Art. 2 - Oggetto ed applicazione.....	<u>5</u>

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	<u>6</u>
Capo I – Definizione e norme di comportamento.....	<u>6</u>
Art. 3 - Definizione.....	<u>6</u>
Art. 4 - Norme di comportamento di carattere generale.....	<u>6</u>
Art. 5 - Accattonaggio, lavavetri ed insediamenti abusivi.....	<u>7</u>
Art. 6 - Tutela del patrimonio pubblico e privato dai danneggiamenti.....	<u>8</u>
Art. 7 - Accumulo e stoccaggio all'aperto di materiali facilmente infiammabili.....	<u>8</u>
Art. 8 - Emissioni moleste in atmosfera.....	<u>8</u>
Art. 9 - Salvaguardia della proprietà privata ed attività in prossimità di luoghi pubblici.....	<u>9</u>
Art. 10 - Precauzioni per gli oggetti sospesi e per evitare la caduta di liquidi e polveri.....	<u>9</u>
Art. 11 - Manutenzione e sicurezza degli edifici e delle loro pertinenze.....	<u>10</u>
Art. 12 - Prevenzione delle condizioni di sovraffollamento dei locali destinati ad uso abitativo.....	<u>11</u>
Capo II - Convivenza civile, mediazione sociale, educazione alla legalità ed assistenza alle persone.....	<u>11</u>
Art. 13 – Definizioni.....	<u>11</u>
Art. 14 - Convivenza civile.....	<u>12</u>
Art. 15 - Mediazione civile ed educazione alla legalità.....	<u>12</u>
Art. 16 - Assistenza alle persone. Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori.	<u>12</u>
Capo III - Pubblico decoro.....	<u>13</u>
Art. 17 - Definizione.....	<u>13</u>
Art. 18 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.....	<u>13</u>
Art. 19 - Comportamenti contrari al decoro in generale.....	<u>14</u>
Art. 20 - Comportamenti contrari al decoro del patrimonio pubblico e privato.....	<u>15</u>
Art. 21 - Comportamenti contrari al decoro ed alla tutela delle aree a verde pubblico e privato.....	<u>15</u>
Art. 22 - Divieto di campeggio.....	<u>17</u>
Art. 23 - Prostituzione.....	<u>17</u>
Art. 24 - Uso dei dispositivi antifurto.....	<u>17</u>
Capo IV - Igiene e sanità.....	<u>18</u>
Art. 25 - Disposizioni di carattere generale.....	<u>18</u>
Art. 26 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....	<u>18</u>
Art. 27 - Pulizia delle aree limitrofe ad esercizi pubblici e commerciali.....	<u>18</u>
Art. 28 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	<u>19</u>
Art. 29 – Disciplina per l' utilizzo dell'area camper	<u>19</u>
Art. 30 - Comportamenti contrari all'igiene e alla sanità.....	<u>20</u>
Art. 31 - Disposizioni per la prevenzione della proliferazione delle zanzare.....	<u>20</u>
Capo V - Quietè pubblica e vivibilità urbana.....	<u>23</u>
Art. 32 - Disposizioni di carattere generale.....	<u>23</u>
Art. 33 - Abitazioni private.....	<u>23</u>
Art. 34 - Strumenti musicali.....	<u>24</u>
Art. 35 - Suono delle campane.....	<u>24</u>
Art. 36 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.....	<u>24</u>
Capo VI - Pubblicità fonica.....	<u>24</u>
Art. 37 - Finalità.....	<u>24</u>
Art. 38 - Ambito di applicazione.....	<u>25</u>
Art. 40 - Istanza.....	<u>25</u>
Art. 41 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione.....	<u>26</u>
Art. 42 - Pubblicità fonica all'interno del centro abitato.....	<u>26</u>
Art. 43 - Pubblicità fonica all'esterno del centro abitato.....	<u>26</u>
Art. 44 - Svolgimento dell'attività.....	<u>26</u>
Art. 45 - Pubblicità fonica per protezione civile.....	<u>26</u>
Capo VII - Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative in genere.....	<u>27</u>
Art. 46 - Disposizioni di carattere generale.....	<u>27</u>

Art. 47 - Disciplina dei mestieri ambulanti, degli artisti di strada e per la vendita delle opere del proprio ingegno	<u>27</u>
Art. 48 - Volantinaggio e pubblicità a mezzo stampa.....	<u>28</u>
Art. 49 - Obbligo di vendita.....	<u>28</u>
Art. 50 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi.....	<u>28</u>
Art. 51 - Esercizi commerciali di articoli per soli adulti.....	<u>28</u>
Art. 52 - Esposizione della merce fuori dell'esercizio.....	<u>29</u>
TITOLO III	
NORME PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI.....	<u>30</u>
Capo I - Del trattamento, mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano.....	<u>30</u>
Art. 53 - Animali e tutela dell'igiene pubblica.....	<u>30</u>
Art. 54 - Cattura degli animali vaganti.....	<u>30</u>
Art. 55 - Regolamentazione delle aree per cani	<u>31</u>
Art. 56 - Disposizioni generali in merito alla tenuta dei cani nei parchi, giardini e negli altri luoghi pubblici e privati.....	<u>31</u>
Capo II - Censimento e gestione delle colonie feline.....	<u>32</u>
Art. 57 - Definizioni.....	<u>32</u>
Art. 58 - Oggetto.....	<u>33</u>
Art. 59 - Obiettivi e finalità.....	<u>33</u>
Art. 60 - Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione.....	<u>33</u>
Art. 61 - Custodi della colonie.....	<u>34</u>
Art. 62 - Catture, sterilizzazioni e cure, soppressione.....	<u>34</u>
Art. 63 - Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree.....	<u>35</u>
Art. 64 - Competenze del Comune.....	<u>35</u>
Art. 65 - Competenze dell'Azienda ASL.....	<u>35</u>
TITOLO IV	
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	<u>37</u>
Capo I - Disposizioni generali e tipologie di occupazioni.....	<u>37</u>
Art. 66 - Disposizioni generali.....	<u>37</u>
Art. 67 - Obblighi del titolare della concessione.....	<u>38</u>
Art. 68 - Tipologie di occupazioni.....	<u>39</u>
Capo II - Disposizioni particolari	<u>39</u>
Art. 69 - Occupazioni d'urgenza.....	<u>39</u>
Art. 70 - Occupazioni con elementi di arredo urbano.....	<u>40</u>
Art. 71 - Occupazioni per esposizione di merci.....	<u>40</u>
Art. 72 - Occupazioni per comizi e raccolta firme.....	<u>40</u>
Art. 73 - Occupazioni mediante luminarie.....	<u>41</u>
Art. 74 - Occupazioni mediante addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	<u>41</u>
Art. 75 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.....	<u>41</u>
Art. 76 - Occupazioni mediante collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	<u>42</u>
Art. 77 - Occupazioni per la pulizia delle vetrine.....	<u>42</u>
Art. 78 - Occupazioni per la tutela degli accessi nei passi carrabili.....	<u>42</u>
Art. 79 - Occupazioni di altra natura.....	<u>43</u>
TITOLO V	
POLIZIA RURALE	<u>44</u>
Capo I - Disposizioni di carattere generale	<u>44</u>
Art. 80 - Espletamento del servizio e provvedimenti di Polizia Rurale.....	<u>44</u>
Art. 81 - Pascolo di animali.....	<u>44</u>
Art. 82 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui.....	<u>44</u>
Art. 83 - Attraversamenti stradali.....	<u>45</u>
Art. 84 - Transito e trasporto materiale.....	<u>45</u>
Art. 85 - Aratura fondi.....	<u>45</u>
Art. 86 - Abbeveratoi.....	<u>45</u>
Art. 87 - Nidi di uccelli.....	<u>46</u>
Art. 88 - Manutenzione delle ripe.....	<u>46</u>
Art. 89 - Trasporti di letame, terra ed altri detriti.....	<u>46</u>
Art. 90 - Occupazione aree pubbliche.....	<u>46</u>
Art. 91 - Messa a dimora di alberi e siepi.....	<u>46</u>
Art. 92 - Malattie delle piante.....	<u>47</u>
Art. 93 - Smaltimento acque piovane.....	<u>47</u>

Art. 94 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.....	<u>47</u>
Art. 95 - Canali artificiali e pozzi di irrigazione.....	<u>48</u>
Art. 96 - Uso fertilizzanti.....	<u>48</u>
Art. 97 - Trattamenti sanitari.....	<u>48</u>
Art. 98 - Stalle.....	<u>49</u>
Art. 99 - Igiene delle stalle.....	<u>49</u>
Art. 100 - Custodia di animali in transito.....	<u>49</u>
Art. 101 - Animali rinvenuti nei propri fondi.....	<u>49</u>
TITOLO VI	
DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	<u>51</u>
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	<u>51</u>
Art. 102 - Ambito di applicazione.....	<u>51</u>
Capo II - procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.....	<u>51</u>
Art. 103 -Soggetti competenti per l'accertamento delle violazioni.....	<u>51</u>
Art. 104 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria.....	<u>52</u>
Art. 105 – Verbalizzazione della violazione.....	<u>52</u>
Art. 106 - Contestazione della violazione.....	<u>53</u>
Art. 107 - Notificazione degli estremi della violazione.....	<u>53</u>
Art. 108 - Concorso di persone.....	<u>53</u>
Art. 109 - Trasgressori incapaci.....	<u>54</u>
Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento.....	<u>54</u>
Art. 110 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta.....	<u>54</u>
Art. 111 - Scritti difensivi.....	<u>54</u>
Art. 112 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento.....	<u>55</u>
Art. 113 – Competenza a ricevere il rapporto, valutare scritti difensivi ed adottare l'ordinanza.....	<u>55</u>
Art. 114 - Entità della sanzione.....	<u>56</u>
Art. 115 - Rateizzazione della sanzione.....	<u>56</u>
Art. 116 – Autotutela.....	<u>57</u>
Art. 117 - Opposizione all'ordinanza – ingiunzione.....	<u>57</u>
Art. 118 - Esecuzione forzata.....	<u>57</u>
Capo III - Sanzioni accessorie	<u>58</u>
Art. 119 – Sequestro.....	<u>58</u>
Art. 120 – Confisca.....	<u>60</u>
Art. 121 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate.....	<u>60</u>
Capo IV - Disposizioni di carattere generale.....	<u>61</u>
Art. 122 - Sanzioni amministrative con particolari limiti edittali.....	<u>61</u>
Art. 123 - Termini generali.....	<u>61</u>
Art. 124 - Condizioni di validità dell'autorizzazione per la circolazione e la sosta.....	<u>61</u>
Art. 125 - Uso dello stemma del Comune e dei contrassegni.....	<u>61</u>
Art. 126 - Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	<u>62</u>
Art. 127 – Conservazione e distruzione dei verbali.....	<u>62</u>
Art. 128 – Collaborazione con le Associazioni di volontariato.....	<u>62</u>
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	<u>62</u>
Art.129 – Entrata in vigore e modifiche successive.....	<u>62</u>
Art. 130 – Aggiornamento delle sanzione amministrative pecuniarie.....	<u>63</u>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento, denominato di Polizia Locale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disciplina l'insieme delle disposizioni che concorrono allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità locale e promuove lo sviluppo di attività di prevenzione e mediazione dei conflitti sociali e culturali, nonché la riduzione dei danni derivanti da atti incivili, per una specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.

Capo I - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 1- Finalità

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, persegue le seguenti fondamentali finalità:
 - 1.1. Tutelare la pubblica incolumità e, più in generale, salvaguardare la sicurezza urbana adottando misure idonee a prevenire e reprimere fenomeni di illegalità e degrado sociale, ed a preservare la collettività da situazioni di pericolo, danno o malattia.
 - 1.2. Garantire la convivenza civile e la qualità della vita.
 - 1.3. Preservare la quiete pubblica e promuovere una vivibilità sostenibile sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa che nella vita privata.
 - 1.4. Garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e degli spazi pubblici e aperti al pubblico.

Art. 2 - Oggetto ed applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma precedente, detta norme, autonome ed integrative di disposizioni di carattere generale e speciale, in materia di:
 - 1.1. Sicurezza urbana e pubblica incolumità.
 - 1.2. Convivenza civile, mediazione sociale, educazione alla legalità ed assistenza alle persone.
 - 1.3. Pubblico decoro.
 - 1.4. Igiene e sanità.
 - 1.5. Quietè pubblica.
 - 1.6. Pubblicità fonica.
 - 1.7. Disciplina dei mestieri.
 - 1.8. Norme per la detenzione degli animali.
 - 1.9. Occupazioni di aree e spazi pubblici.
 - 1.10. Polizia rurale.
 - 1.11. Determinazione ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie.
2. Oltre alle norme contenute nel Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità comunale mediante ordinanze.
3. In caso di necessità e di urgenza, dovranno essere osservate le disposizioni verbalmente impartite dalla Polizia Municipale per la tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.
4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano su tutto il territorio del Comune di Rignano sull'Arno.
5. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento", senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Locale.

TITOLO II SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Il Comune tutela la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, adottando qualsiasi misura idonea a preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo o danno e per prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale. Il Comune garantisce, inoltre, il corretto esercizio dei diritti individuali e la libera fruizione degli spazi pubblici nell'ottica di una vivibilità sostenibile.

Capo I – Definizione e norme di comportamento

Art. 3 - Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento ed ai sensi della legge 18/04/2017 n. 48, per sicurezza urbana si intende: “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale e il recupero delle aree e dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”.

Art. 4 - Norme di comportamento di carattere generale

1. Nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento giuridico e ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine e sicurezza, è fatto divieto a chiunque violare, in qualunque modo, le seguenti norme di comportamento:
 - 1.1. Causare pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone, per le loro attività e la libera circolazione, nonché comportarsi in maniera tale da essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, oppure arrecare loro disturbo o molestie.
 - 1.2. Al fine di evitare turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica e per garantire la pubblica incolumità dei cittadini, è vietato a chiunque si trovi in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi pubblici o aperti al pubblico particolarmente frequentati.
 - 1.3. E’ fatto divieto a chiunque limitare in qualunque modo la funzionalità e l’efficienza delle strutture appositamente predisposte per consentire ed agevolare la mobilità delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Ai fini delle disposizioni contenute nel Regolamento, per struttura deve intendersi qualsiasi allestimento o dispositivo anche meccanico comunque idoneo a consentire agevolmente la mobilità delle persone invalide e tra i quali si annoverano, ad esempio, i percorsi per le persone non vedenti, gli scivoli per le carrozzine delle persone invalide, gli spazi riservati ad essi per qualsiasi utilità e finalità ed i corrimano delle gradinate.
Le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di pubblici intrattenimenti, attività e manifestazioni di qualunque tipologia anche a carattere temporaneo, devono contenere specifiche prescrizioni che tengano conto delle disposizioni sopra indicate.
 - 1.4. Collocare oggetti, ornamentali o meno, fiori e piante sui davanzali e sui balconi non assicurati stabilmente e comunque in condizioni tali da determinare pericoli o possibili cadute degli stessi.

- 1.5. Spargere o disperdere, accidentalmente o meno, qualsiasi tipo di materiale o sostanze in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- 1.6. Accendere il fuoco nei centri abitati, sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- 1.7. Bruciare, nel centro abitato, foglie, sterpaglie e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni soltanto nell'esercizio di attività agricola o comunque consentita, purché vengano rispettate le disposizioni emanate dalle competenti autorità al fine di garantire tutte le prescrizioni per la sicurezza ed in maniera tale da non costituire pericolo d'incendio.
- 1.8. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, è comunque vietato compiere atti o detenere materiali di qualsiasi tipo, compreso rifiuti, che possano costituire pericolo d'incendio anche in edifici o in aree private.
- 1.9. E' fatto divieto di effettuare qualsiasi tipo di accensione pericolosa, gettare oggetti in combustione, in luoghi pubblici e privati.
- 1.10. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, è fatto divieto di esplodere petardi e similari in luoghi pubblici e aperti al pubblico, ovvero anche privati ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone.
- 1.11. Eseguire giochi che possono creare disturbo alla mobilità pedonale e veicolare, danno o molestia alle persone o animali.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nei punti seguenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi da 1.6. a 1.9. di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.
4. Nel caso in cui dalle violazioni contenute nel presente articolo derivi un danno effettivo a persone, animali o cose, escluso quanto indicato nel punto successivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro.

Art. 5 - Accattonaggio, lavavetri ed insediamenti abusivi

1. Al fine di non consentire comportamenti che possono gravemente turbare il libero utilizzo di spazi pubblici o la loro fruizione oppure tali da renderne difficoltoso l'accesso, è vietato l'accattonaggio e la mendicizia molesti in particolar modo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L'accattonaggio e la mendicizia, ancorché non molesti, sono vietati nella strada, intesa come quell'area di uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alle intersezioni.
2. Nel rispetto della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica, è vietata l'attività di lavavetri sulle strade così come definite al comma precedente.
3. Per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana è vietata la realizzazione di insediamenti abitativi abusivi rappresentati da tende, roulotte o camper o costituiti da qualunque tipo di alloggio costruito con strutture anche provvisorie e precarie.
4. In presenza di accertata realizzazione di insediamenti abitativi abusivi di cui al comma precedente è sempre disposto l'immediato sgombero dei veicoli o delle strutture con l'adozione di tutte le opportune misure da parte dei servizi comunali atte a tutelare i soggetti deboli.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto indicato nel punto seguente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
6. Chiunque viola le disposizioni contenute nel punto 3 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in

misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 400,00 euro.

Art. 6 - Tutela del patrimonio pubblico e privato dai danneggiamenti

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, chiunque fruisce di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, con il proprio comportamento anche colposo, alle aree e spazi di uso comune, ai monumenti, alle attrezzature ed arredi urbani di qualsiasi tipo, agli edifici, ponti e strutture, ed a qualunque altro bene comune.
2. E' vietato collocare in qualunque modo sui muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o su qualsiasi altro arredo urbano o manufatto, oggetti ricordo di ogni tipo, ivi compreso le fotografie, i manifesti, gli scritti e i disegni, gli striscioni e simboli, catene e lucchetti, tranne nei casi espressamente autorizzati.
3. E' vietato collocare, appoggiare e legare i velocipedi su qualunque elemento di arredo urbano o struttura di uso pubblico o privato adiacente spazi comuni come, ad esempio, barriere di protezione, segnaletica stradale, ringhiere e recinzioni, salvo nei luoghi espressamente consentiti.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nel punto seguente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel punto 1 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro.

Art. 7 - Accumulo e stoccaggio all'aperto di materiali facilmente infiammabili

1. Nei terreni agricoli, nei prati e nei prati-pascoli, per il deposito o lo stoccaggio di materiali all'aperto di fieno, paglia o altri materiali facilmente infiammabili devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. E' consentito per materiali vegetali derivanti da sfalcio, limitatamente al periodo di tempo necessario alle operazioni di fienagione e raccolta.
 - 1.2. Nei boschi e negli impianti di albicoltura da legno è consentito il solo accumulo di materiale di risulta da operazioni di potatura di piante da frutto od ornamentali.
 - 1.3. Nei terreni boscati è consentito lo stoccaggio di materiale vegetale derivante dalla operazione di sfalcio, nonché da altre attività agricole, purché il materiale sia ordinatamente accumulato ed intorno allo stesso sia mantenuta una fascia di almeno cinque metri ripulita dalla vegetazione.
2. Nelle altre aree l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento di residui vegetali è consentito nel rispetto delle necessarie cautele e, in particolare:
 - 2.1. Deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spengimento.
 - 2.2. Non deve essere effettuato in presenza di vento intenso.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 8 - Emissioni moleste in atmosfera

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere e provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori e qualsiasi altro tipo di emissione dannosa e/o molesta.
2. Chiunque, a causa della propria attività lavorativa o meno, si trovi a compiere operazioni che possono comportare o provocare le situazioni di cui al comma precedente, è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi delle emissioni sopra indicate.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 9 - Salvaguardia della proprietà privata ed attività in prossimità di luoghi pubblici.

1. Tutti gli strumenti o manufatti atti ad offendere i possibili violatori della proprietà privata quali, ad esempio, i fili spinati, i vetri taglienti, le punte metalliche acuminata e simili, potenzialmente esposti al contatto con il pubblico, dovranno essere installati in maniera tale da non creare pericolo per la pubblica incolumità ed eventualmente protetti con idonei accorgimenti e sistemi.
2. E' vietato effettuare all'ingresso delle abitazioni, dei fondi e dei garage, nelle terrazze e sui davanzali delle finestre, lavori o qualsiasi tipo di opera che in qualunque modo possa recare molestia a chiunque o crei un pericolo per la pubblica incolumità.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nel punto seguente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.
4. Nel caso in cui dalle violazioni contenute nel presente articolo derivi un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro

Art. 10 - Precauzioni per gli oggetti sospesi e per evitare la caduta di liquidi e polveri.

1. Gli oggetti, di qualsiasi tipologia e natura, sospesi su aree pubbliche o private devono essere adeguatamente assicurati in modo di evitarne la caduta.
2. E' vietato produrre la caduta sul suolo pubblico di acqua e di qualunque altro liquido, ovvero causare la caduta di polveri e di qualunque altro rifiuto, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.
3. Salvo quanto previsto da specifica normativa in materia, i bracci delle gru installate in cantieri edili, nei periodi di non funzionamento, devono essere privi di carichi sospesi qualora dislocati sopra aree pubbliche, aperte al pubblico o su proprietà private diverse da quella riservata al cantiere stesso. Nei periodi di funzionamento le gru non possono effettuare manovre con carichi sospesi sopra le medesime aree.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nei punti seguenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel punto 3 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 400,00.

Art. 11 - Manutenzione e sicurezza degli edifici e delle loro pertinenze.

1. E' fatto obbligo di mantenere ogni edificio e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, per prevenire qualunque pericolo per la pubblica incolumità.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sia per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi sia per la tipologia degli oggetti detenuti, per il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della prevenzione incendi e della stabilità degli edifici stessi.
3. I marciapiedi e le aree private, per le quali si configura comunque il pubblico utilizzo in quanto non delimitate o sprovviste di idonea segnaletica di divieto, devono essere mantenuti a cura dei proprietari degli stessi. Con provvedimento motivato è ordinato, a chiunque legalmente competa, di effettuare gli interventi di manutenzione adeguati per eliminare qualsiasi pericolo per la sicurezza pubblica.
4. In caso di urgenza, i proprietari degli edifici, i locatari ed i concessionari degli stessi, sono tenuti a delimitare ed opportunamente segnalare la parte pericolante dell'edificio in modo da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. In difetto provvederà il Comune con rimessa delle spese sostenute ai diretti interessati. Gli interventi di recinzione e delimitazione in condizioni di emergenza sono ammessi senza la preventiva autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico se ne viene data tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale soprattutto qualora si renda necessario apportare modifiche alla circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata con la presentazione della prevista istanza entro due giorni lavorativi da quello in cui l'occupazione è stata effettuata.
5. Nei casi in cui vengano eseguiti lavori edilizi, devono essere adottate le opportune cautele al fine di non depositare direttamente sul suolo pubblico calce, cemento, sabbia o qualsiasi altro materiale simile che sia necessario per l'esecuzione dei lavori.
6. E' vietato la ripulitura di attrezzi e strumenti di cantiere sul suolo o nelle fogne pubbliche. Sul suolo pubblico non possono essere effettuate operazioni di impasto di materiali inerti o l'esecuzione di altri tipi di lavorazioni tipo il taglio di mattonelle.
7. Le acque piovane che defluiscono dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde, lungo i muri degli edifici sino a terra ed essere incanalate in apposita fognatura. Le stesse devono essere mantenute in buono stato di conservazione al fine di evitare la dispersione delle acque stesse.
8. Negli edifici deve essere effettuata la periodica pulizia e lo svuotamento delle fosse biologiche e similari in maniera da evitare la dispersione o, comunque, emissioni maleodoranti.
9. Deve essere effettuata la pulizia e la manutenzione delle aree relative alle corti interne e spazi analoghi degli edifici, in modo particolare per quelle che risultano visibili da spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico.
10. Negli edifici e relative pertinenze, l'installazione di macchinari a motore o che utilizzino la propulsione manuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni, non deve determinare la produzione di vibrazioni o rumori fastidiosi.
11. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco con apposito provvedimento dispone lo sgombero dei locali o parte di essi.
12. E' vietato abitare in locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso. Può essere adottato analogo provvedimento di cui al comma precedente.
13. Gli edifici non utilizzati né abitati dovranno essere mantenuti in sicurezza ed in maniera decorosa. Dovranno inoltre essere adottati tutti i possibili accorgimenti quali, ad esempio, la chiusura efficace di tutte le zone di accesso, al fine di evitare occupazioni abusive, danneggiamenti ed indebite intrusioni.

14. E' fatto obbligo ai proprietari o titolari di diritti reali su immobili prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico, eliminare la neve deposita sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa pregiudicare la sicurezza della collettività.
15. I proprietari o titolari di diritti reali su immobili prospicienti aree pubbliche hanno l'obbligo solidale, in caso di necessità e per impossibilità oggettiva dell'Ente ad intervenire tempestivamente, di provvedere alla rimozione della neve dai marciapiedi antistanti i relativi fabbricati appena sia terminato di nevicare e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che si è formato.
16. E' vietato lo scarico ed il deposito su suolo pubblico della neve rimossa dalle aree private.
17. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nel punto seguente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
18. Chiunque viola le disposizioni contenute nei punti 1, 4 e 13 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 250,00 euro.
19. Chiunque viola le disposizioni contenute nei punti 11 e 12 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 12 - Prevenzione delle condizioni di sovraffollamento dei locali destinati ad uso abitativo

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si considera di adeguata capacità abitativa un alloggio in cui vi sia la permanenza di un numero complessivo di persone nel rispetto dei parametri stabiliti nell'art. 13 (assegnazione ordinaria degli alloggi) della L.R.T. 20 dicembre 1996, n. 96 "Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
2. Si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione non qualificabile come occasionale o come semplice visita di cortesia.
3. Si considera sovraffollato un alloggio in cui la presenza di persone risulta superiore ai parametri indicati nel comma precedente, esclusi i minori di anni tre.
4. Nel caso in cui il sovraffollamento comporti anche pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, potrà essere emanata apposita diffida nei confronti del proprietario o locatario dell'appartamento per lo sgombero dello stesso da parte delle persone in numero superiore rispetto a quanto consentito e per il ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie.
5. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro per ciascuna persona che risulti dimorare in numero superiore a quanto consentito.

Capo II - Convivenza civile, mediazione sociale, educazione alla legalità ed assistenza alle persone.

Art. 13 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si definisce quanto segue.

1. Convivenza civile: l'insieme di comportamenti che consentano alle persone una vivibilità sostenibile nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle attività e nell'utilizzo del tempo libero in maniera civile.
2. Mediazione sociale l'insieme di tutte le attività e comportamenti tendenti a migliorare la convivenza civile, a favorire l'integrazione e per la ricerca di un'equilibrata risoluzione dei conflitti all'interno della collettività.

Art. 14 - Convivenza civile

1. Il Comune garantisce la civile convivenza mediante l'attività di prevenzione e controllo del territorio per consentire ad ogni cittadino uguali condizioni di vivibilità.
2. E' vietato a chiunque comportarsi in maniera tale da causare turbamento all'ordinata convivenza civile, creare disagio o disturbo nei luoghi pubblici come nelle aree private. E' parimenti vietato, nei luoghi pubblici o esposti al pubblico, compiere atti che possano offendere la pubblica decenza.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nel punto seguente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 15 - Mediazione civile ed educazione alla legalità.

1. Al fine di consentire la civile e corretta integrazione tra le persone e la risoluzione dei conflitti, è consentita l'attività di mediazione sociale da parte del personale appartenente ai Servizi Sociali del Comune e/o della Polizia Municipale nel caso in cui non si rilevi:
 - 1.1. La commissione di un reato anche perseguibile a querela di parte, se presentata.
 - 1.2. La commissione di una violazione di carattere amministrativo.
2. La Polizia Municipale può convocare le parti in litigio per tentare una ricomposizione della situazione di conflitto, verbalizzando gli impegni assunti dalle parti in questione.
3. L'azione di mediazione può essere eseguita una sola volta nei confronti degli stessi soggetti e per le stesse motivazioni di conflittualità.
4. L'educazione alla legalità riveste un ruolo fondamentale soprattutto per le giovani generazioni, determinando forti implicazioni sociali. La Polizia Municipale collabora con le istituzioni scolastiche e la cittadinanza per svolgere ed incrementare un progetto formativo non di carattere episodico ma continuativo. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o con altre associazioni legalmente riconosciute per diffondere ulteriormente tale progetto e per favorire il senso civico, la legalità e le principali norme che consentano una vivibilità sostenibile.

Art. 16 - Assistenza alle persone. Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori.

1. Nel caso in cui si rilevino situazioni di disagio sociale, o di emergenza sociale riferite a persone incapaci di provvedere a sé stesse, persone indigenti, o comunque soggetti che si trovino in gravi difficoltà, il personale della Polizia Municipale interviene, in collaborazione con i competenti Servizi Sociali del Comune, per porre in atto tutte le possibili misure atte alla soluzione delle condizioni descritte.
2. I trattamenti e gli accertamenti sanitari obbligatori (T.S.O. e A.S.O.) sono strumenti cautelari rivolti verso un soggetto affetto da gravi alterazioni psichiche e, di conseguenza,

versante in una situazione generale di grave malessere. Per eseguire un trattamento sanitario obbligatorio è necessario quanto segue:

- 2.1. Un certificato medico contenente la proposta di ricovero.
- 2.2. Un certificato di convalida della proposta rilasciato da un medico appartenente al Servizio Sanitario pubblico.
- 2.3. L'ordinanza contingibile ed urgente di ricovero firmata dal Sindaco o da un suo delegato.

Nel caso di accertamento sanitario obbligatorio si prescinde dal certificato di convalida di cui al precedente punto 2.2 essendo sufficiente un solo certificato medico contenente la proposta di ricovero ospedaliero presso apposita struttura.

3. In occasione dell'esecuzione di trattamenti o accertamenti sanitari obbligatori, secondo le disposizioni impartite da legge statale e dalle circolari esplicative in materia, si richiede la presenza contestuale del personale sanitario (medico ed infermieristico) e del personale della Polizia Municipale che deve svolgere i propri compiti istituzionali nel rispetto della dignità delle persone e dei suoi diritti.
4. Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni inerenti trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori, garantisce l'incolumità delle persone, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso della persona interessata dal provvedimento stesso ed interviene nei confronti di quest'ultima soltanto qualora l'intervento del personale sanitario si dimostri inefficace e si renda necessario l'uso della coercizione fisica per evidente stato di necessità riconosciuto dal medico intervenuto. L'uso della coercizione fisica da parte del personale chiamato a dare esecuzione all'ordinanza sindacale deve essere sempre commisurato alle esigenze terapeutiche e non oltrepassare mai il rispetto della dignità e dell'integrità fisica della persona. La coercizione fisica può essere legittimamente eseguita, sempre nei limiti sopra indicati, nei confronti del paziente soltanto quando lo stesso manifesti comportamenti di autolesionismo, tenti di aggredire terze persone o danneggiare cose, oppure opponga resistenza attiva violenta nei confronti del personale operante sanitario o della Polizia Municipale.
5. Il personale della Polizia Municipale, in supporto di quello sanitario per lo svolgimento delle operazioni di accompagnamento presso la struttura psichiatrica, può operare anche fuori dal territorio comunale con l'armamento in dotazione.
6. Di tutte le operazioni svolte il personale della Polizia Municipale operante redige apposito verbale.

Capo III - Pubblico decoro.

Art. 17 - Definizione

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce pubblico decoro l'insieme di tutti quegli atti e comportamenti in genere che concorrono a rendere l'ambiente urbano conforme alle comuni regole di decenza.

Art. 18 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. 14/2017 convertito in legge 48/2017 dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, del medesimo provvedimento, ed in relazione all'applicazione di misure a tutela del decoro urbano e della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree ed infrastrutture, sono individuate le seguenti aree urbane:
 - 1.1. Plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati.

- 1.2. Luoghi di culto.
- 1.3. Centri commerciali e supermercati.
- 1.4. Sottopasso pedonale che collega piazza della Repubblica con la Stazione F.S.
- 1.5. Parchi pubblici ed aree a verde pubblico anche non attrezzate.
- 1.6. Stazioni ferroviarie e relative pertinenze.
- 1.7. Centro del Capoluogo: piazza XXV Aprile, viale Vittorio Veneto, via della Pieve, piazza dei Martiri, piazza della Repubblica, via dell'Unità Italiana.

Art. 19 - Comportamenti contrari al decoro in generale.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e salvo che il fatto non costituisca reato, a salvaguardia del decoro del territorio del Comune ed anche della sicurezza dei cittadini, è vietato:
 - 1.1. Manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo per interventi manutentivi.
 - 1.2. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi e giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
 - 1.3. In occasione della ricorrenza del Carnevale ed anche all'interno delle sfilate mascherate, è vietato l'uso improprio di oggetti quali bastoni e matterelli di gomma o altro materiale ed altri oggetti similari. E' inoltre vietato l'utilizzo di prodotti e sostanze da spruzzare o versare, quali, ad esempio, schiume, liquidi, polveri e sostanze alimentari di qualsiasi natura, atti ad imbrattare, molestare o arrecare danno a persone, cose o animali oppure ad insudiciare il suolo pubblico ed i beni esposti al pubblico.
Il divieto non si applica per i coriandoli e le stelle filanti anche spray.
2. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla strada, nelle piazze, sulle soglie degli edifici pubblici e di culto o alla memoria dei defunti creando disturbo, intralcio, insudiciando il suolo e assumendo atteggiamenti scomposti.
3. E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne degli edifici, sui pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, sulle cancellate e recinzioni, sui muri di cinta e simili, camminare sulle scalette dei ponti.
E' parimenti vietato entrare nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti di qualunque tipo e natura.
4. Sotto i portici, i loggiati, gli androni, le scale, sulle panchine, lungo le strade e le piazze, sui marciapiedi e comunque all'interno o in prossimità degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire o compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi, al decoro e alle moralità.
5. Nei centri abitati, o in luoghi esposti o visibili al pubblico, è vietato soddisfare i propri bisogni fisiologici fuori dai luoghi a ciò destinati e compiere atti di pulizia personale.
6. E' vietato frequentare luoghi destinati alla memoria o al culto dei defunti indossando abiti o assumendo comportamenti o compiendo atti che non rispettino la dignità dei luoghi.
7. E' vietato, in area pubblica o aperta al pubblico:
 - 7.1. Lavare veicoli o strigliare e lavare animali.
 - 7.2. Abbandonare indiscriminatamente cibo di qualsiasi tipo destinato ad alimentare animali.
 - 7.3. Nutrire i colombi e gli animali in genere sull'area pubblica o di uso pubblico anche nel caso in cui il cibo venga raccolto in contenitori. E' consentito nutrire animali domestici liberi, purché autorizzati come nel caso delle colonie feline, mediante appositi

contenitori e rispettando pulizia e decoro. E' obbligatorio provvedere alla rimozione degli avanzi ed all'asportazione dei contenitori vuoti.

- 7.4. Spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.
- 7.5. Scuotere o sbattere i tappeti, indumenti o simili dai balconi o dalle finestre che aggettano sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- 7.6. Distendere o appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o sui balconi prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili da tali aree.
- 7.7. Condurre l'acqua delle fontanelle pubbliche a distanza servendosi di tubi o condutture di qualsiasi tipo.
8. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nei punti seguenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
9. Nel caso in cui dalle violazioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto indicato nel successivo punto, derivi un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro.
10. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1.1. e 1.2 nonché al punto 5 cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 250,00 euro.

Art. 20 - Comportamenti contrari al decoro del patrimonio pubblico e privato.

1. E' vietato disegnare, insudiciare, tingere ed incidere i beni appartenenti al patrimonio pubblico e privato ed all'arredo urbano in genere.
2. L'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, provvederà alla tempestiva copertura delle scritte e/o disegni abusivi rilevati sul patrimonio pubblico soprattutto se contrari alla pubblica decenza o in qualsiasi modo offensivi. Nel caso di edifici o strutture private, qualora si rilevino scritte e/o disegni abusivi, anche con i contenuti indicati nel periodo precedente, la copertura delle stesse sarà effettuata a cura dell'Amministrazione comunale se i proprietari o gli aventi titolo non provvedano entro dieci giorni lavorativi dalla constatazione alla loro completa eliminazione. Le spese sostenute dall'Ente saranno quindi poste a carico dei soggetti inadempienti sopra indicati.
Resta comunque a carico di quest'ultimi provvedere al ripristino, a proprie spese e cura, dell'intonaco, delle tinte e comunque della superficie dei manufatti.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 250,00 euro.

Art. 21 - Comportamenti contrari al decoro ed alla tutela delle aree a verde pubblico e privato.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici e comunque nelle aree a verde pubblico è vietato:
 - 1.1. Danneggiare in qualsiasi modo la vegetazione.
 - 1.2. Procurare pericolo o molestie alla fauna presente sia stanziale sia migrante.

- 1.3. Circolare e/o sostare con veicoli anche non a motore, sulle aiuole, sui siti a verde pubblico anche non attrezzato, salvo per i veicoli adibiti alle operazioni di manutenzione. Il divieto si applica anche nelle aree riservate alla circolazione dei pedoni.
- 1.4. Calpestare le aiuole, le piante ed i fiori; sdraiarsi o sedersi sugli stessi.
- 1.5. Cogliere le piante ed i fiori.
- 1.6. Rompere o rimuovere i paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi.
- 1.7. Fare uso improprio di giochi, panche e strutture installate nelle aree a verde. Il divieto si estende anche all'utilizzo di tali strutture e giochi da parte di soggetti non appartenenti alla fascia di età cui gli stessi sono destinati.
- 1.8. Salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro di essi bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti.
- 1.9. Dedicarsi a giochi che possono arrecare disturbo o molestie alle persone e svolgere competizioni sportive di qualunque genere.
- 1.10. Nelle aree a verde attrezzate praticare attività sportive di qualunque genere al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed utilizzare acceleratori di andatura di qualsiasi tipo.
- 1.11. Al di fuori dei casi e dei luoghi indicati oppure autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per mangiare, per fare delle feste, accendere fuochi o bracieri di qualunque tipo.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, nelle piazze ed in altre aree comunque a verde del Comune.

2. Nelle aree a verde privato devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - 2.1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità delle aree pubbliche o aperte al pubblico transito veicolare e pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere al periodico taglio delle fronde e dei rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo o intralcio per la circolazione veicolare o pedonale. La presente disposizione si applica anche in caso di siepi che si protendono oltre la proprietà privata in maniera tale da occupare marciapiedi, strade o altri spazi pubblici creando pericolo o intralcio per la circolazione veicolare o pedonale.
 - 2.2. E' fatto obbligo per i proprietari di rimuovere i rami o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
 - 2.3. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, gli orti e giardini privati all'interno dei centri abitati non devono, anche se incolti, essere tenuti in stato di abbandono. I proprietari dei giardini, orti o aree a verde devono provvedere alla loro manutenzione evitando l'accumulo di materiali di scarto, rifiuti e rottami di qualunque genere.
 - 2.4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli orti ed ai giardini privati, al di fuori del centro abitato, quando rappresentino pericolo di incendio e/o costituiscano una limitazione della visibilità o creino situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione.
 - 2.5. I proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, parchi ed altre aree verdi ubicati all'interno del centro abitato e comunque situati nelle vicinanze di civili abitazioni e fabbricati in genere, hanno l'obbligo solidale di provvedere al taglio periodico dell'erba e alla cura della corretta manutenzione del manto erboso e del soprassuolo, in modo tale da prevenire il pericolo di incendi, possibili presenze di rettili, insetti o altri tipi di animali nocivi per l'uomo ovvero danneggiare il decoro urbano.
 - 2.6. In caso di inconvenienti igienico-sanitari, l'Amministrazione comunale ordina al proprietario o al conduttore di provvedere a quanto imposto dal comma precedente entro un termine perentorio dalla notifica del suddetto provvedimento. Se le parti

interessate non si attivano per eliminare gli inconvenienti entro il termine previsto, si procederà all'esecuzione degli atti ulteriori necessari per la risoluzione del problema, così come disposto dalle autorità competenti in materia.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto indicato nel punto successivo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi da 2.1. a 2.5. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 22 - Divieto di campeggio

1. In tutto il territorio comunale, compreso le aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio e/o attendamento fuori dalle aree eventualmente destinate ed autorizzate per tale scopo. Il Comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della salute e dell'ambiente, campeggi per la durata massima di sessanta giorni per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario oppure per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 23 - Prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad effettuare prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell'assunzione di atteggiamenti di richiamo ed allusivi, nel mantenere un abbigliamento indecoroso e nel mostrare nudità, generando la convinzione di praticare la prostituzione.
La violazione si concretizza con lo stazionamento della persona e/o con l'adescamento dei clienti e l'intrattenimento degli stessi e con qualsiasi altro atteggiamento o comportamento che dia adito all'esercizio del meretricio.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel punto 1 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 400,00 euro.

Art. 24 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Ferma restando la vigente disciplina di carattere speciale, l'utilizzo dei dispositivi acustici antifurto per immobili deve rispettare i seguenti limiti di funzionamento:
 - 1.1. Periodo massimo di funzionamento, compreso le pause, per un massimo di quindici minuti.
2. E' consentita l'installazione all'esterno degli edifici ed in modo visibile di una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di un soggetto reperibile ed in grado di disattivare il sistema anti-intrusione installato nell'appartamento.
3. Richiamate le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme in un veicolo, esperiti tutti i tentativi per rintracciare il proprietario, è consentito alla Polizia Municipale o ad altro

organo di polizia, di disporre la rimozione dello stesso ovvero l'attuazione di ogni altro accorgimento tecnico da parte del personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore.

4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Capo IV - Igiene e sanità

Art. 25 - Disposizioni di carattere generale

1. Tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico ed i luoghi soggetti a servitù di pubblico passaggio o comunque in vista al pubblico, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. I proprietari di aree private non recintate confinanti con aree pubbliche, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti di qualunque genere che su di esse siano depositati. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e comunque su aree pubbliche.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di un qualsiasi tipo di attività anche di carattere temporaneo.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 26 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico delle merci o di qualunque altro materiale, una volta liberato il suolo pubblico precedentemente utilizzato, deve effettuare la relativa pulizia completa.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 27 - Pulizia delle aree limitrofe ad esercizi pubblici e commerciali

1. I titolari ed i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'esercizio stesso, in maniera tale che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in concessione o comunque antistante all'esercizio risulti pulita.
2. Lo spazzamento e la pulizia in genere dei marciapiedi e delle aree antistanti la proprietà privata deve essere effettuata provvedendo al preventivo spargimento di acqua in modo da impedire il sollevamento della polvere.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 28 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere eseguite da ditte autorizzate ed adeguatamente attrezzate per lo smaltimento dei rifiuti, con idonee strumentazioni munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi ed a ridurre le emissioni in atmosfera.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 29 – Disciplina per l' utilizzo dell'area camper

1. Nel caso che l'amministrazione proceda all'istituzione dell'area camper, questa sarà disciplinata come di seguito.
2. L'area camper indicata nel punto precedente avrà caratteristiche solo di servizio e non di sosta per autocaravan e caravan.
3. L'accesso all'area camper e l'utilizzo delle strutture inerenti l'approvvigionamento idrico e lo scarico delle acque reflue è consentito soltanto ai veicoli autocaravan e caravan così come definiti dagli artt. 54 e 56 del Codice della Strada, nel rispetto di quanto di seguito indicato.
 - 3.1. L'area di servizio è aperta durante tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore od eventuali periodi di sospensione per manutenzione e/o pulizia
 - 3.2. I veicoli dovranno essere temporaneamente parcheggiati in maniera tale da non creare pericolo e/o intralcio per la circolazione
 - 3.3. L'accesso all'area camper, per motivate esigenze, potrà essere interdetto per il tempo strettamente necessario mediante apposita ordinanza
 - 3.4. Per limitati periodi di tempo, e previo specifica autorizzazione riportante le eventuali condizioni che si intenderà indicare, le strutture dell'area camper potranno essere utilizzate anche dai veicoli al seguito dei titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante o da altre categorie di utenti.
 - 3.5. Nel caso precedente dovrà comunque essere garantito, a cura e spese dei titolari indicati nel punto precedente, l'utilizzo delle medesime strutture da parte dei veicoli indicati nel primo punto del presente articolo in qualsiasi momento e senza limitazione alcuna.
4. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni.
 - 4.1. La sosta dei veicoli autorizzati per l'utilizzo dei servizi dell'area camper è limitata al tempo strettamente necessario per usufruire degli stessi ed il veicolo dovrà essere rimosso subito dopo. In difetto, si applica la sanzione accessoria della rimozione del veicolo stesso.
 - 4.2. E' vietato l'utilizzo dei servizi in maniera difforme da quanto stabilito con il presente articolo e il prelievo dell'acqua per usi diversi da quelli consentiti e/o autorizzati dal presente articolo.
 - 4.3. E' vietata, durante le operazioni di approvvigionamento idrico e/o di scarico delle acque reflue, la sosta dei veicoli con motore acceso.
 - 4.4. E' consentito applicare all'apposita presa tubazioni idonee a captare l'acqua per convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli suddetti, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo necessario al riempimento della cisterna ed in maniera tale che l'uso delle tubazioni non ostacoli la circolazione di persone e dei veicoli né minacci l'incolumità o la sicurezza.

- 4.5. Nell'uso delle strutture stesse è fatto obbligo di non danneggiare gli impianti e le attrezzature e di lasciarle in perfetto ordine e pulizia.
- 4.6. L'accesso all'area camper come sopra indicata implica l'accettazione integrale e senza riserve delle norme contenute nel presente provvedimento.
5. Lo smaltimento igienico – sanitario deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - 5.1. conducenti dei veicoli autorizzati all'utilizzo dell'area camper devono provvedere alla pulizia esterna della zona adiacente all'impianto di smaltimento igienico – sanitario.
 - 5.2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido.
6. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nel punto seguente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.
7. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 4.4 e 4.5 nonché al punto 5 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 30 - Comportamenti contrari all'igiene e alla sanità.

1. A tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica è vietato:
 - 1.1. Ammassare ai lati degli immobili o nell'area pubblica adiacente agli stessi, qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di condizioni eccezionali e purché vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
 - 1.2. Utilizzare balconi, terrazzi e similari per il deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in condizioni eccezionali e purché vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
 - 1.3. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida nelle aree pubbliche a qualunque scopo destinata, negli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 31 - Disposizioni per la prevenzione della proliferazione delle zanzare

Al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta “zanzara tigre” (*Aedes Albopictus*), dal 1 aprile al 31 ottobre di ciascun anno è fatto obbligo attenersi alle seguenti disposizioni.

1. A tutti i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, di:
 - 1.1. Evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea.
 - 1.2. Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio

- a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini.
- 1.3. Trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia.
 - 1.4. Procedere, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque.
 - 1.5. Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
 - 1.6. Provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara tigre.
 - 1.7. Svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e i laghetti ornamentali, o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori, tipo pesci rossi.
2. A tutti i proprietari o gestori di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:
 - 2.1. Mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
 - 2.2. Curare la manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe, in modo da evitare ostacoli al deflusso delle acque e l'annidamento di adulti di zanzara tigre.
 3. A tutti i conduttori di orti, di:
 - 3.1. Eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso.
 - 3.2. Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
 - 3.3. Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua.
 4. Ai soggetti proprietari o gestori di depositi, anche in relazione ad attività artigianali, industriali o commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in generale di stoccaggio di materiali di recupero, di:
 - 4.1. Adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia.
 - 4.2. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
 5. Ai proprietari o gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
 - 5.1. Stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.

- 5.2. Svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
- 5.3. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
6. Ai responsabili dei cantieri, di:
 - 6.1. Evitare raccolte di acqua in aree di scavo, nei bidoni e in altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con cadenza giornaliera.
 - 6.2. Sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua.
 - 6.3. Provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
 - 6.4. Assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione larvicida, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
7. A tutti i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:
 - 7.1. Stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi.
 - 7.2. Svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione.
 - 7.3. Assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione larvicida in quelli ineliminabili, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis, con le modalità, dosi e diluizioni riportate in etichetta, da praticarsi in modo cadenzato e comunque entro 5 giorni da ogni evento piovoso.
8. A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:
 - 8.1. Eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso.
 - 8.2. Sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.
 - 8.3. Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua.
 - 8.4. Eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
 - 8.5. Effettuare idoneo trattamento larvicida nell'acqua delle idrocolture, utilizzando preferibilmente prodotti a base di bacillus thuringiensis alle dosi e con le modalità riportate in etichetta.
9. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve

essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfezione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo indicato, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinenti, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

10. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Capo V - Quietè pubblica e vivibilità urbana.

Art. 32 - Disposizioni di carattere generale

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini adottando i più idonei provvedimenti atti ad eliminare le cause dei rumori.
2. Nei casi di incompatibilità per l'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, l'autorità competente, a seguito degli accertamenti espletati, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'attività e dell'industria responsabile del disturbo alla quiete pubblica, salvo che la stessa non possa essere regolarizzata con appositi accorgimenti tecnici.
3. E' comunque vietato esercitare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore, salvo quelle ordinariamente utilizzate per ufficio o quelle medico-sanitarie, nonché quelle utilizzate per il lavoro domestico o a domicilio purché nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 33 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e relative pertinenze, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature utilizzate per il lavoro a domicilio che producano rumori, possono essere messe in funzione ed utilizzate, salvo diverse disposizioni regolamentari del condominio, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 34 - Strumenti musicali

1. Coloro che, nella propria abitazione o in locali adiacenti a civili abitazioni, utilizzano strumenti musicali di qualunque tipo sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare il disturbo ai vicini e comunque a rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico.
2. Salvo diverse disposizioni stabilite con appositi regolamenti condominiali, non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 10 del giorno successivo.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 35 - Suono delle campane

1. Il suono delle campane è vietato da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per gli annunci delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 36 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico delle merci devono essere effettuate con ulteriori ed adeguate cautele in modo tale da non disturbare la quiete pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Capo VI - Pubblicità fonica.

Art. 37 - Finalità

1. Il disciplinare contenuto nel presente Capo è diretto a regolamentare il rilascio di autorizzazioni per l'effettuazione di pubblicità a mezzo di fonoriproduttori installati su veicoli, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285.
2. Per pubblicità fonica, ai sensi del presente Regolamento, si intende la diffusione di qualsiasi messaggio a scopo commerciale o di propaganda in genere, fatti salvi i messaggi di pubblico interesse disposti dall'Autorità di pubblica sicurezza e la pubblicità elettorale.
3. E' di pubblico interesse, ai sensi del presente Regolamento, la diffusione alla cittadinanza di messaggi diretti a portare ad immediata conoscenza la stessa di situazioni e circostanze particolari, generalmente rivolte alla tutela della pubblica incolumità e della sicurezza pubblica e comunque, in ogni caso, disposti dalle Autorità di cui al comma precedente.

Art. 38 - Ambito di applicazione

1. Per veicoli, agli effetti del rilascio di provvedimento autorizzativo di cui all'art. 40, si intendono quelli classificati ed individuati ai sensi del D.Lgs. 285/1992, regolarmente predisposti ed autorizzati per l'installazione degli apparati fonoriproduttori e delle relative apparecchiature.
2. I presenti criteri si applicano sia per la pubblicità fonica effettuata all'interno dei centri abitati, che per quella effettuata fuori dai centri abitati, purché nell'ambito del territorio comunale. Per centro abitato si intende la definizione prevista dal vigente Codice della Strada, ed individuato con apposita delibera della Giunta Municipale.

Art. 39 - Individuazione delle zone dove la pubblicità fonica è autorizzabile

1. Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, sono individuate le seguenti zone all'interno dei centri abitati del Comune di Rignano sull'Arno:

RIGNANO	TROGHI	SAN DONATO	CELLAI	TORRI	ROSANO
via Roma via della Stazione via dell'Unità Italiana piazza XXV Aprile via della Pieve piazza Aldo Moro viale V. Veneto via Alderotti via XX Settembre via Indipendenza via Giovanni XXIII via della Businga via Togliatti via Ravera via Garibaldi	via Roma via Terracini piazza della Resistenza Antifascista via Vecchia Aretina via Dossetti via del Sansificio	via Roma via 8 Marzo via Chiarantini via Vecchia Aretina	via Ghiandelli via delle Serre via degli Ulivi	via De Gasperi	via I° Maggio via Fabiani via Michelucci

Art. 40 - Istanza

1. Il rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità ai sensi dell'articolo 41 ed all'interno delle zone del centro abitato così come individuate all'articolo precedente è di competenza del Comune. Fuori dai centri abitati è rilasciata dall'Ente proprietario della strada.
2. Il rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità ai sensi dell'articolo 40 è subordinato alla presentazione di apposita istanza in competente bollo predisposta su apposito modello fornito dal competente ufficio comunale e al pagamento della prevista imposta comunale di pubblicità nella misura dovuta.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare della ditta, o dal legale rappresentante in caso di società, e dovrà contenere l'indicazione dei veicoli che saranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
4. La richiesta di autorizzazione, presentata da soggetti che non svolgano l'attività di agenzia di pubblicità ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S., e che effettuino la pubblicità di cui al presente disciplinare in modo non professionale ed organizzato, dovrà indicare la manifestazione, l'evento

o l'iniziativa specifica che s'intende promuovere e dovrà essere presentata al Comune almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio della manifestazione.

Art. 41 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale tenuto conto del rispetto delle disposizioni di legge sopracitate e del presente atto e la sua efficacia è vincolata, oltre alle eventuali prescrizioni in essa contenute, al preventivo regolare pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per i giorni di effettuazione di tale attività.
2. Il provvedimento può essere rilasciato per un periodo di validità di un massimo di due mesi dalla data in cui si intende iniziare l'attività in questione a coloro che svolgano l'attività di agenzia di pubblicità di cui all'115 del T.U.L.P.S.
3. Ai soggetti che non svolgano l'attività ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. e che effettuino la pubblicità di cui al presente disciplinare in modo non professionale ed organizzato, verrà rilasciata un'autorizzazione temporanea limitata esclusivamente al giorno o ai giorni di effettuazione della pubblicità relativa alla manifestazione, l'evento o l'iniziativa specifica che s'intende promuovere. La validità massima del titolo autorizzatorio è di un mese dalla data del rilascio.

Art. 42 - Pubblicità fonica all'interno del centro abitato

1. All'interno delle zone del centro abitato, così come individuate ai sensi del precedente art. 38, la pubblicità fonica può essere svolta dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Art. 43 - Pubblicità fonica all'esterno del centro abitato

1. La pubblicità fonica genericamente intesa, svolta al di fuori dei centri abitati, è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, ai sensi del Codice della Strada.

Art. 44 - Svolgimento dell'attività

1. L'effettuazione di pubblicità fonica o di diffusione amplificata di messaggi genericamente intesi a bordo di veicoli, esclusi i messaggi di pubblico interesse deve avvenire nel pieno rispetto del vigente Codice della Strada e, in particolare, non devono superare i limiti massimi di emissione attribuito alle singole zone dal regolamento comunale per le attività rumorose.

Art. 45 - Pubblicità fonica per protezione civile

1. La disposizione sopra indicata non si applica per i messaggi inerenti la protezione civile o l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché alla pubblicità elettorale per la quale devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia.

Capo VII - Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative in genere

Art. 46 - Disposizioni di carattere generale

1. Fatta salva la specifica normativa in materia, ogni attività lavorativa o mestiere esercitato su area pubblica oppure in locali appositamente destinati, deve essere effettuata nel massimo rispetto delle condizioni igienico – sanitarie.
2. A tale riguardo tutti i locali, attrezzature ed impianti devono essere costantemente tenuti perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non arrecare pregiudizio alle condizioni igieniche ed al decoro urbano.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 47 - Disciplina dei mestieri ambulanti, degli artisti di strada e per la vendita delle opere del proprio ingegno

1. Nel rispetto della vigente disciplina per il commercio su aree pubbliche e ferme restando le disposizioni inerenti il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è vietato l'esercizio nel territorio comunale dei mestieri ambulanti, degli artisti di strada e per la vendita delle opere del proprio ingegno, in difformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Per esercente l'attività del *mestiere ambulante* si intende il soggetto che svolge l'attività di cenciaiolo, lustrascarpe, raccoglitore di oggetti usati, ombrellaio, arrotino e mestieri similari. Chiunque esercita tale attività, deve avere cura di non insudiciare il suolo pubblico oppure creare situazioni di pericolo o molestie per la cittadinanza.
3. Per l'attività di *artista di strada* si intende il soggetto che esercita il mestiere in aree pubbliche e aperte al pubblico con rappresentazioni figurative, teatrali, musicali ed artistiche in genere. In tale attività si annoverano, ad esempio, giocolieri, mimi, saltimbanchi, burattinai, writer e similari. L'attività di artista di strada è vietata, salvo specifiche autorizzazioni. In tali provvedimenti sono indicate le specifiche condizioni per lo svolgimento dell'attività stessa comprese la possibilità di utilizzo di strumenti elettrici o elettronici di amplificazione e le modalità del loro utilizzo.
 - 3.1. Per l'attività di artista di strada non deve essere in alcun modo chiesto il pagamento di un biglietto, né un determinato corrispettivo, essendo permessa soltanto un'offerta libera.
4. Per operatore di vendita delle *opere del proprio ingegno* s'intende il soggetto che vende oggetti realizzati da lui stesso. A titolo di esempio si annoverano tra le opere del proprio ingegno i disegni, le pitture, quadri, monili, fiori, soprammobili, scritti e pubblicazioni di propria produzione.
 - 4.1. Non rientrano nelle categorie suddette e sono soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, i soggetti che vendono o espongono oggetti non prodotti personalmente.
 - 4.2. Non rientrano, altresì, negli operatori di vendita del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità come, ad esempio, indovini, cartomanti, interpreti dei sogni, giocatori di prestigio e simili.
 - 4.3. Lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, è subordinata al rilascio di una specifica concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 48 - Volantinaggio e pubblicità a mezzo stampa

1. E' vietato abbandonare o gettare nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico volantini, opuscoli, foglietti, dépliant e similari
2. E' vietato lasciare volantini e/o eventuali materiali pubblicitari nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, qualora i proprietari degli edifici abbiano esposto un cartello di divieto o di non gradimento. In caso in cui sia consentito dal condominio, tale materiale deve essere lasciato in maniera tale da non determinare la sua dispersione.
3. Su suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione, è vietato collocare contenitori e similari per la libera distribuzione del materiale pubblicitario, informativo e di qualsiasi altro tipo. Ove non sia possibile l'individuazione del trasgressore, della violazione risponde il soggetto pubblicizzato quale obbligato in solido.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 49 - Obbligo di vendita

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte dietro regolare pagamento del dovuto corrispettivo.
2. Qualora l'esercente esponga merci che non siano in vendita lo stesso deve darne idonea informazione alla clientela ed al pubblico.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 50 - Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi

1. E' fatto obbligo agli esercenti di cui al presente articolo di mantenere in buono stato di manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentire l'utilizzo degli stessi.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 51 - Esercizi commerciali di articoli per soli adulti

1. Fermo restando la disciplina di settore anche commerciale, la vendita di articoli di qualsiasi genere per soli adulti è consentita soltanto in quegli esercizi che garantiscano, in qualunque momento, la necessaria riservatezza e che siano predisposti in maniera tale che non sia possibile, dall'esterno, vedere i prodotti posti in vendita all'interno dell'esercizio stesso.
2. Il titolare deve adottare qualsiasi possibile cautela per evitare l'ingresso di minori di anni diciotto all'interno dei locali ove si svolge l'attività.
3. All'interno degli esercizi di vendita della stampa periodica e quotidiana e in ogni altro esercizio operante vendita e/o distribuzione anche mediante apparecchi automatici, è vietata l'esposizione al pubblico di scritti, disegni, immagini o altri oggetti che offendano la pubblica decenza.

4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nel punto successivo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel punto 2 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 400,00 euro.

Art. 52 - Esposizione della merce fuori dell'esercizio.

1. Le merci esposte per la vendita, non potranno sporgere oltre la soglia dell'esercizio e comunque non dovranno costituire pericolo o ostacolo per i passanti con particolare riferimento alle persone disabili.
2. Previa autorizzazione è consentito installare, nelle immediate adiacenze dell'esercizio, apposite bacheche o scaffalature su cavalletti che dovranno essere mantenute sempre in posizione corretta ed in buono stato di conservazione per non creare pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti taglienti o appuntiti in maniera da poter recare offesa e danno alle persone, gli stessi dovranno essere esposti in maniera tale da adottare tutte le opportune cautele per evitare incidenti.
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi merce o oggetto di qualunque tipo e natura che possa recare offesa al pubblico decoro.
5. E' vietata l'esposizione di merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori molesti e nauseanti.
6. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

TITOLO III

NORME PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI

Il Comune si fa promotore di qualunque iniziativa volta alla tutela degli animali, alla cura degli stessi e ad un'equilibrata convivenza con le persone nell'ambito dell'ambiente urbano.

L'amministrazione comunale, al fine di realizzare nel territorio proprio un corretto rapporto tra l'uomo, l'ambiente e l'animale, promuove e disciplina il controllo del randagismo, assicurando il ricovero e la custodia di tali animali in apposite strutture sotto il controllo sanitario e promuove campagne di sensibilizzazione per incrementare le adozioni degli animali ricoverati presso il canile pubblico.

Capo I - Del trattamento, mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano.

Art. 53 - Animali e tutela dell'igiene pubblica

1. Fatte salve le norme previste dalla vigente legislazione, è vietato allevare all'interno del centro abitato, delimitato ai sensi del Codice della Strada, animali da soma e da tiro o animali destinati alla macellazione.
2. Nei centri abitati non è permesso tenere locali o strutture di qualunque tipo e dimensione destinati alla conservazione di animali da cortile.
3. Fuori dai centri abitati le strutture ed i locali indicati nel comma precedente devono essere tenuti ad una distanza tale da non arrecare disturbo di qualunque genere e cattivi odori al vicinato.
4. E' vietato mantenere nella pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 54 - Cattura degli animali vaganti

1. Il Comune predispone, nel rispetto delle vigenti disposizioni ed anche mediante l'attuazione di convenzioni con privati, il servizio di cattura degli animali vaganti. Ad esso deve sovrintendere personale addetto, appositamente formato per lo svolgimento del servizio in questione.
2. E' vietato ostacolare in qualunque modo il personale di cui al comma precedente durante l'esercizio delle sue funzioni, come parimenti favorire in qualsiasi modo ed espediente la fuga o l'allontanamento degli animali da catturare.
3. Le disposizioni che precedono si applicano anche nel caso in cui la cattura debba essere effettuata per qualsiasi intervento veterinario o di profilassi.
4. Qualora sia successivamente identificato il proprietario dell'animale catturato, le spese sostenute saranno integralmente poste a carico dello stesso.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 55 - Regolamentazione delle aree per cani

1. All'interno delle aree per cani di cui al presente articolo, gli animali possono essere lasciati liberi senza guinzaglio e/o museruola, sotto la completa responsabilità dei conduttori e nel pieno rispetto degli altri frequentatori dell'area pubblica in questione.
2. L'accesso all'area è consentito tutti i giorni a tutti i cani, regolarmente accompagnati e che risultino vaccinati e microchippati.
3. L'accesso all'area verde per cani indicata in premessa è consentito nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - 3.1. I cani non possono essere lasciati incustoditi e devono essere costantemente vigilati dagli accompagnatori che risultano penalmente e civilmente responsabili delle azioni dei cani condotti.
 - 3.2. Il sistema di protezione dell'accesso, per entrare ed uscire dall'area, deve essere sempre richiuso.
 - 3.3. L'area deve essere sempre mantenuta pulita; gli accompagnatori dei cani devono provvedere alla raccolta delle deiezioni solide con mezzi idonei, gettandoli in busta chiusa negli appositi contenitori.
 - 3.4. E' vietato l'accesso ai cani soggetti a patologie pericolose.
 - 3.5. E' vietato utilizzare l'area per finalità diverse da quelle cui la stessa è stata destinata, nonché introdurvi, anche temporaneamente, strutture ed attrezzature non autorizzate.
 - 3.6. E' vietato l'accesso ai minori se non accompagnati da un adulto.
 - 3.7. E' fatto divieto assoluto di abbandonare animali di qualsiasi tipo o specie, i trasgressori saranno puniti secondo le leggi del nostro codice penale.
 - 3.8. Su tutta l'area è vietato svolgere attività di "addestramento" se non tramite preventiva autorizzazione.
4. Per una corretta fruizione dell'area si richiede il rispetto delle indicazioni di seguito riportate:
 - 4.1. Mantenere sempre l'attenzione sul proprio cane a prevenzione di eventuali conflitti.
 - 4.2. Non offrire cibo e giochi qualora inneschino competizione tra i cani.
 - 4.3. Non trattenersi nell'area con il cane a guinzaglio.
 - 4.4. Mantenere una buona pulizia delle ciotole di abbeveraggio prima e dopo l'utilizzo.
 - 4.5. Evitare l'accesso alle femmine di cane durante il periodo dell'estro.
 - 4.6. All'atto di entrare nell'area è sempre opportuno controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduttori di richiamare i propri animali o comunque di vigilare sul proprio animale.
 - 4.7. Tutti i cittadini hanno il diritto di accompagnare il proprio cane nell'area, pertanto i tempi di permanenza devono essere regolati a seconda delle necessità al fine di permettere a tutti di fruire dell'area.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 56 - Disposizioni generali in merito alla tenuta dei cani nei parchi, giardini e negli altri luoghi pubblici e privati

1. L'accesso dei cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compreso parchi e giardini, a condizione che l'animale sia tenuto al guinzaglio e munito di museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. L'accesso ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è vietato, per motivi di sicurezza e igienico-sanitari, nelle aree di parchi e giardini pubblici destinate e attrezzate

per scopi particolari come le aree parchi per bambini, delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. I cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore che deve avere cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che, per fini di sicurezza, si tratti di un solo cane per ciascun proprietario/detentore e che siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola qualora le norme statali lo prevedano.
4. I responsabili degli esercizi pubblici, commerciali e dei locali ed edifici aperti al pubblico che intendano adottare misure limitative all'accesso dei cani nei propri locali, devono darne preventiva comunicazione scritta al Sindaco e darne poi informazione all'utenza mediante appositi cartelli da porre all'ingresso dei propri locali e riportanti le limitazioni adottate.
5. All'interno delle proprietà i cani, soprattutto se di grossa taglia e di natura aggressiva, dovranno essere opportunamente segnalati con cartelli ben visibili che siano collocati al limite della proprietà stessa qualora possano arrecare danno o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
6. Gli stessi animali dovranno essere custoditi in modo da non arrecare disturbo alle persone e alla pubblica quiete.
7. Tutti gli animali, specialmente se custoditi in appartamento, dovranno essere sempre tenuti ed accuditi in modo da non causare fastidi e problemi igienici, compresa la caduta di deiezioni liquide e solide sui balconi ed ambienti sottostanti e limitrofi, sugli spazi condominiali di uso comune e, in genere, su suolo pubblico.
8. Il proprietario o il detentore di animali dovrà rispettare il divieto di introdurre animali all'interno dei locali che espongono apposito cartello in maniera ben visibile. Il divieto non si applica ai cani a servizio delle persone non vedenti ed ai cani delle Forze Armate e della Polizia.
9. Chiunque viola le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro.
10. Chiunque viola le disposizioni contenute nei punti 3 e 4 e da 6 a 8 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Capo II - Censimento e gestione delle colonie feline

Art. 57 – Definizioni

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si stabiliscono le seguenti definizioni.

1. Colonia felina: un gruppo di gatti che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali con i propri simili, che frequenta abitualmente lo stesso luogo e sotto tutela come previsto dalla L.R.T. 59/2009.
2. Habitat di colonia felina: qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non urbano, edificato e non edificato, pubblico o aperto al pubblico senza condizioni e/o limitazioni, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini o da volontari.
3. Gestore: l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro e avente finalità di protezione degli animali, alla quale il Comune, d'intesa con l'Azienda ASL, affida la tutela e la cura delle colonie sulla base di specifici accordi che ne individuino le modalità.
4. Custode della colonia di gatti: persona anche non appartenente ad associazioni di protezione degli animali che, nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunali e della normativa

regionale e statale, è autorizzato dall'Ente per provvedere all'alimentazione e alla cura della colonia.

Art. 58 – Oggetto

1. Sono oggetto delle disposizioni di cui al presente Capo II, i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio nelle colonie feline, con lo scopo di:
 - 1.1. Stabilire le norme per il controllo e la corretta gestione delle colonie feline in armonia con la vigente normativa nazionale e regionale al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali ed anche la salute pubblica mediante il controllo e la prevenzione delle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo e viceversa.
 - 1.2. Provvedere al censimento, alla mappatura e alla gestione delle colonie feline nell'ambito del territorio del Comune.
 - 1.3. Perseguire il controllo sanitario dei gatti presenti nelle colonie feline in quanto potenzialmente utili, come predatori naturali, a contenere la proliferazione dei topi.
 - 1.4. Perseguire il controllo demografico dei gatti presenti nelle colonie feline al fine di limitare le nascite e di contenere il numero di animali che compongono le stesse colonie.
2. Quanto non disciplinato dal presente Capo è regolato dalla vigente normativa nazionale e regionale. In questo Regolamento dovranno intendersi integralmente recepite le eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni legislative statali e regionali in materia che eventualmente dovessero intervenire successivamente alla sua approvazione.

Art. 59 - Obiettivi e finalità

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono tutelati e protetti ai sensi della Legge 281/1991 e della L.R.T 59/2009. E' vietato maltrattarli ed allontanarli dal loro habitat ovvero dal luogo nel quale vivono stabilmente. Le colonie feline possono essere spostate dal proprio habitat ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse anche derivanti da modifiche nell'utilizzo dell'area interessata. Lo spostamento può essere autorizzato dal dirigente responsabile, previo parere dell'Azienda ASL competente e sentita l'Associazione eventualmente incaricata della tutela e della cura della colonia.

Art. 60 - Individuazione, censimento delle colonie feline ed istituzione

1. Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone e che vivono stabilmente in un determinato habitat. Il Comune, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale ed eventualmente in collaborazione con le associazioni di volontariato, senza scopo di lucro e aventi finalità di protezione degli animali, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi e ad avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda con l'individuazione del punto di alimentazione. L'istituzione delle colonie feline è disposta con atto amministrativo del dirigente responsabile.
2. Ogni colonia, regolarmente istituita fa riferimento ad un luogo precisamente geolocalizzato che corrisponde al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene associato un codice identificativo univoco rappresentato dal numero civico più vicino e più prossimo al punto di alimentazione della colonia felina.

3. Il punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale. Per le colonie così istituite è individuato un "custode della colonia" che assolve ad una funzione fondamentale tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

Art. 61 - Custodi della colonia

1. I cittadini che intendono collaborare nella gestione delle colonie feline ed essere riconosciuti come "custode della colonia" devono presentare domanda al Comune ed attenersi alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e alle indicazioni organizzative impartite dal Comune stesso.
2. Il custode di colonia assolve ad un compito fondamentale per la sopravvivenza della colonia: deve controllare la salute degli animali ed assicurarne la cura, provvedere alla somministrazione dei trattamenti sanitari prescritti da medici veterinari o assicurare il trasferimento dell'animale presso l'ambulatorio veterinario comunicato dal Comune, garantire la sopravvivenza dei gatti mediante alimentazione e abbeveraggio quotidiano, catturare o collaborare alla cattura dei soggetti da sottoporre a sterilizzazione e/o cure sanitarie anche mediante il posizionamento e la gestione delle gabbie, mantenere l'area in ordine, pulita e in buono stato igienico-sanitario, sgombra da rifiuti e da residui di cibo.
3. Il custode della colonia collabora attivamente al censimento dei gatti liberi di propria competenza compilando la scheda segnaletica con i dati richiesti ed informa di norma semestralmente, il Comune circa le variazioni numeriche della colonia felina e le condizioni di salute. Il custode della colonia deve altresì favorire l'instaurarsi di buoni rapporti di vicinato con il contesto ambientale nel quale è inserita la colonia offrendo tutte le informazioni necessarie e garantendo il regolare svolgimento delle attività che rendono compatibile la colonia felina con il territorio; deve inoltre segnalare al Comune le eventuali situazioni di criticità.
4. Il Comune rilascia un apposito provvedimento autorizzatorio per l'alimentazione e la cura della colonia. Il provvedimento può essere sospeso o ritirato dal Comune qualora il comportamento del custode non risulti corretto o in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite.
5. L'accesso dei custodi della colonia a zone di proprietà privata ma aperte liberamente al pubblico, è subordinato al consenso del proprietario. L'accesso alle aree di proprietà pubblica per lo svolgimento delle attività di cura delle colonie, compreso il posizionamento delle gabbie per la cattura degli animali è libero.

Art. 62 - Catture, sterilizzazioni e cure, soppressione

1. La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà sono consentiti e vengono effettuati esclusivamente ad opera di personale autorizzato quali i volontari di associazioni incaricate o custodi delle colonie. La cattura dei gatti liberi può avvenire solo per comprovati motivi sanitari (sterilizzazione, cure, interventi) ed anche per prevenire potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità; la cattura può avvenire anche mediante gabbie-trappola idonee al contenimento degli animali. In caso di particolari esigenze di carattere sanitario i gatti liberi possono essere condotti e trattenuti presso gli ambulatori medici veterinari ASL per il tempo strettamente necessario per effettuare cure e/o trattamenti sanitari o per le sole operazioni di sterilizzazione od interventi chirurgici, compresi i periodi necessari alle fasi di postintervento e/o di riabilitazione.

2. Per evitare che il numero dei gatti presenti nelle colonie feline cresca in maniera incontrollata è necessario procedere alla sterilizzazione e alla successiva reintroduzione nel loro gruppo di appartenenza. La sterilizzazione delle femmine deve essere effettuata il prima possibile.
3. La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal medico veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità) all'esclusivo fine di evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale; è fatto salvo quanto previsto agli artt. 86, 87 e 91 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico, secondo i previsti protocolli, esclusivamente i medici veterinari.

Art. 63 - Alimentazione e controllo igienico-sanitario delle aree

1. I custodi delle colonie provvedono all'alimentazione dei gatti garantendo l'igiene del suolo pubblico. E' opportuno individuare un punto di alimentazione per concentrare le offerte di cibo alla colonia al fine di abituare i gatti a presentarsi tutti insieme nello stesso luogo, scegliendo una collocazione idonea a non arrecare disturbo e disagio al vicinato. Questo consentirà di controllare quotidianamente il numero delle presenze e lo stato di salute dei gatti. Pertanto non è opportuno lasciare cibo a disposizione per l'intera giornata ma è necessario concentrare la somministrazione in orari precisi; questo agevolerà – attraverso le offerte di cibo - anche le operazioni di cattura con le gabbie-trappola. I custodi delle colonie sono tenuti ad assicurare che lo spazio adibito per l'alimentazione dei gatti sia mantenuto costantemente in ordine, pulito, libero da rifiuti e da residui di alimenti; i contenitori utilizzati devono essere periodicamente puliti; eventuali ripari collocati nell'area devono essere decorosi, posizionati in modo discreto rispetto al contesto territoriale e mantenuti puliti. Il mancato rispetto di queste disposizioni ostilità nei confronti dei gatti e di chi li nutre. L'eventuale collocazione di ripari per gatti in area pubblica funzionali alla gestione della colonia felina deve essere preventivamente autorizzata dai servizi comunali competenti.

Art. 64 - Competenze del Comune

1. Il Comune ha l'obbligo di assicurare, d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale, direttamente o tramite convenzioni con le Associazioni sopra indicate e con il custode della colonia, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio e di avviare le procedure per la loro istituzione e modifica. Inoltre deve mappare i “punti di alimentazione” e comunicare il censimento delle colonie e la loro mappatura all'ASL. Il Comune deve tenere aggiornato il “registro delle colonie feline” e comunicare i dati all'ASL, di norma, con frequenza concordata con la stessa Azienda.

Art. 65 - Competenze dell'Azienda ASL

1. L'Azienda ASL provvede a quanto previsto dalle disposizioni di legge, dalla L.R.T. 59/2009 e dalle delibere regionali in materia ed effettua le sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base di appositi programmi. Alla sterilizzazione possono accedere i gatti provenienti dalle colonie feline regolarmente istituite; eventuali casi particolari e richieste specifiche verranno valutati di concerto tra il Comune e l'ASL. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante apposito sistema utilizzato da parte dell'ASL e vengono reinseriti nella loro colonia di provenienza. L'ASL concorda insieme al Comune e

alle associazioni le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e la sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

TITOLO IV OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Il Comune garantisce la fruibilità dei beni comuni e delle aree pubbliche in maniera libera e generalizzata per tutti i cittadini, regolamentandone l'eventuale uso particolare per evitare qualsiasi illecita preclusione o limitazione.

Capo I - Disposizioni generali e tipologie di occupazioni

Art. 66 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale.
2. Il presente Titolo, per il perseguimento delle finalità di competenza indicate nell'articolo precedente, detta disposizioni integrative e di carattere speciale rispetto a quelle contenute nel "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone", il cui testo, coordinato con le modifiche apportate, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 1994 e seguenti modifiche. A tale ultime disposizioni si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica concessione comunale per l'occupazione:

- 2.1. Le aree e gli spazi di dominio pubblico.
 - 2.2. Le aree e gli spazi di dominio privato sui quali si sia costituita nei modi di legge una servitù di pubblico passaggio.
 - 2.3. Le aree di proprietà privata confinanti con quelle pubbliche, non opportunamente recintate oppure delimitate con apposita segnaletica ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada che stabilisce disposizioni speciali in merito al rilascio di autorizzazioni o concessioni per eseguire opere, depositi e cantieri stradali, le concessioni di cui al presente Regolamento sono subordinate al preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità delle occupazioni con le esigenze di carattere generale in materia di sicurezza e quiete pubblica, igiene e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, sulla compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale ed architettonica.
 4. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica.
 5. Le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate e sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi.
 6. Le occupazioni di suolo pubblico senza la prevista concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- 6.1. Difformi dalle disposizioni riportate nell'atto di concessione
- 6.2. Che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione da richiedere prima della data di scadenza stessa.

7. In tutti i casi di occupazione abusiva di aree pubbliche, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, da sottoporre a sequestro amministrativo qualora non si tratti di materiale equiparabile a rifiuto, a totale spesa degli interessati e fatta salva ogni pretesa di risarcimento dell'Amministrazione comunale relativa ad eventuali danni che ne derivassero.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 67 - Obblighi del titolare della concessione

1. Le concessioni amministrative di occupazione del suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione. Si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.
2. Il titolare della concessione ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto a rispettare le seguenti norme:
 - 2.1. Esibire, a richiesta del personale addetto al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione che, nel caso di cantiere edile, deve essere esposto in maniera ben visibile dall'esterno nel cantiere stesso.
 - 2.2. Mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti. Il suolo pubblico occupato, allo scadere della concessione, deve essere restituito libero da ogni struttura e nelle stesse condizioni in cui è stato concesso.
 - 2.3. Provvedere, a proprie spese, al totale ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.
 - 2.4. Non arrecare disturbo o molestie al pubblico ed intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
 - 2.5. Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale.
 - 2.6. Evitare depositi liquidi scoperti, in modo particolare fuori dell'orario di lavoro.
 - 2.7. Evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre autorità.
 - 2.8. Collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente pubblico e privato e a predisporre mezzi necessari atti ad evitare incidenti e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
 - 2.9. Proteggere il materiale inerte sopra indicato mediante idoneo sistema che ne impedisca la dispersione.
 - 2.10. Evitare l'uso di materiale arrugginito.
 - 2.11. Proteggere tutte le parti sporgenti, al fine di garantire l'incolumità pubblica e prevenire danni alle cose.
 - 2.12. Delimitare e proteggere i ponteggi ed il cantiere e, in genere, mediante materiale che permetta l'introspezione visiva all'interno del cantiere stesso.

- 2.13. Evitare di utilizzare l'area di cantiere per il deposito protratto nel tempo di materiale improprio e materiale di risulta derivante dalle demolizioni e dagli scavi.
3. Nel caso di cantieri abbandonati o messi in opera senza osservare le norme previste, anche nel rispetto della sicurezza e del decoro, l'Amministrazione comunale ordina al titolare della concessione di adempiere alle disposizioni prescritte entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, l'Amministrazione comunale interviene in sostituzione del titolare per eliminare situazioni di pericolo, anche con interventi temporanei, addebitando le relative spese al titolare medesimo.
 4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.
 5. Nel caso in cui dalle violazioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto indicato nel punto seguente, derivi un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro
 6. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 2.3, 2.4, 2.8, 2.9 e 2.11 di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 300,00 euro.

Art. 68 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici concedibili a norma del precedente articolo si distinguono in temporanee e permanenti.
2. Sono temporanee le occupazioni di qualsiasi natura anche effettuate con manufatti di qualunque genere e tipo, che abbiano durata inferiore all'anno. Nel novero di tali occupazioni rientrano anche quelle:
 - 2.1. Occasionali: Sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di tre giorni, e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - 2.2. Stagionali: Sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e che si possono anche ripetere ogni anno;
3. Sono permanenti le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche con manufatti di qualunque genere e tipo, che abbiano durata superiore ad un anno e non superiore a ventinove anni.

Capo II - Disposizioni particolari

Art. 69 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione dei lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto di concessione. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e al Comando Polizia Municipale anche via mail o via fax, completa della tipologia dei lavori e della superficie occupata, nonché delle motivazioni che richiedono l'occupazione d'urgenza. L'Amministrazione provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni indicate. In caso negativo, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

2. Entro due giorni lavorativi da quello in cui sono iniziati i lavori, l'interessato ha l'obbligo di presentare regolare istanza di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale riferita alla complessiva durata dell'intervento.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 70 - Occupazioni con elementi di arredo urbano

1. A coloro che esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti suolo pubblico, o ai quali si accede da un'area pubblica, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo urbano (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e veicolare, che si tratti di intervento in armonia con le caratteristiche strutturali ed architettoniche dell'edificio e della zona, e che i titolari della concessione mantengano in perfetto stato di manutenzione gli elementi medesimi.
2. Analoga concessione di cui al comma precedente può essere alle stesse condizioni autorizzata a privati cittadini che intendano, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. L'istanza per le concessioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli strumenti di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 71 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali adiacenti alla pubblica via, può essere rilasciata concessione, nel rispetto delle norme d'igiene e nel pieno rispetto della sicurezza della viabilità pedonale e veicolare, per l'occupazione di suolo pubblico finalizzato all'esposizione di merci.
2. I prodotti alimentari devono essere esposti ad un'altezza dal suolo idonea a garantirne le condizioni igienico-sanitarie.
3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 72 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. La concessione all'occupazione di aree e spazi pubblici per la raccolta di firme per petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli stabiliti per la campagna elettorale, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima la data fissata per l'iniziativa, salvo motivate esigenze che hanno comportato la presentazione dell'istanza in un periodo successivo.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 73 - Occupazioni mediante luminarie

1. Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo compreso tra il 10 novembre e il 31 gennaio di ogni anno, data oltre la quale le stesse devono essere rimosse, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Gli interessati devono ottenere la concessione per l'occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico e gli stessi, unitamente ai committenti nella esecuzione dei lavori, sono i diretti responsabili degli eventuali danni a terzi o al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali della pubblica illuminazione, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che si determinino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso dell' Ente.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 4,50 metri dal suolo, se sovrastano parte della strada destinate al transito dei veicoli, e a metri 3 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Il richiedente la concessione è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato all'installazione degli impianti elettrici, che attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta statica dei punti di ancoraggio e delle strutture di sostegno delle luminarie stesse.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico del soggetto titolare della concessione amministrativa di cui al presente articolo.
6. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 74 - Occupazioni mediante addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi, festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario e nel rispetto del pubblico decoro, in occasione di feste civili e religiose, non è necessaria alcuna autorizzazione.
2. E' fatto divieto di attaccare drappi, addobbi e festoni ad alberi, pali della luce, paline di sostegno della segnaletica stradale e pubblicitaria e su suolo pubblico in genere.
3. E' fatto obbligo di rimuovere le installazioni di cui al presente articolo entro due giorni lavorativi dal termine della festa o manifestazione cui gli stessi si riferiscono.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 75 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessun cartello o altro mezzo pubblicitario può essere collocato, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma precedente su aree e spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio dei competenti uffici comunali dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può essere altresì negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni o stendardi, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione amministrativa per la pubblicità. Con separato provvedimento dell'Amministrazione comunale vengono stabilite le localizzazioni, la tipologia ed il numero massimo di installazioni consentite.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 76 - Occupazioni mediante collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative in luoghi pubblici o aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione amministrativa comunale, fatta salva l'osservanza di disposizione di legge o regolamentari al riguardo.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 77 - Occupazioni per la pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi e qualsiasi attività artigianale, commerciale o di servizi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza alcuna autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9.30 del mattino. In alcun modo potrà arrecarsi pericolo o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 78 - Occupazioni per la tutela degli accessi nei passi carrabili

1. Al fine di permettere le manovre di ingresso e di uscita dal passo carrabile, così come definito dal Codice della Strada, possono essere autorizzati sistemi di protezione del suddetto accesso con l'attivazione di provvedimenti che influiscano sulla circolazione modificandone l'assetto, allorquando non sia possibile adeguare gli stessi ampliandone la larghezza. Tale impossibilità deve essere ricondotta a motivazioni plausibili e tecnicamente verificabili.
2. Per la verifica degli spazi reali di manovra, deve essere tenuto conto dei seguenti parametri:
 - 2.1. Con il Decreto Ministeriale 05 novembre 2001 è stato stabilito che la corsia di manovra a servizio degli stalli per la sosta con larghezza pari a 2 metri e perpendicolari al bordo della carreggiata, deve avere una larghezza minima pari a sei metri.
 - 2.2. In analogia, il rapporto tra le misure sopra indicate (due metri di larghezza che richiedono uno spazio di manovra di sei metri), viene assunto quale corretto standard dimensionale anche per l'ingresso e l'uscita da un passo carrabile, riducendo

proporzionalmente l'ampiezza della corsia di manovra all'aumentare della larghezza dell'accesso carrabile stesso, sempre comunque nei limiti minimi consentiti dal Codice della Strada per il modulo di corsia.

- 2.3. Nella misura sopra indicata deve ritenersi compreso tutto lo spazio effettivamente utilizzabile per la manovra stessa, a partire dalla soglia del passo carrabile ed ivi compreso eventuali marciapiedi a raso o comunque sormontabili con il veicolo.
- 2.4. L'effettiva limitazione o impedimento per la manovra deve essere documentata a cura del richiedente e verificata dai competenti uffici comunali.
3. In tutti quei casi in cui la larghezza della corsia di manovra, calcolata come indicato al punto 2 precedente, risulti inferiore a quanto previsto e qualora la carreggiata presenti spazi destinati alla sosta veicolare (sul lato stradale opposto oppure lateralmente al passo carrabile), che riducano la sezione utile per la manovra di ingresso e di uscita, oppure presenti altri elementi che costituiscano un impedimento fisico limitante, l'Amministrazione provvede ad individuare soluzioni progettuali in materia di traffico, tese a contemperare le esigenze pubbliche con quelle private, al fine di raggiungere lo standard dimensionale minimo di cui al punto precedente, senza alcun onere per il richiedente per quanto attiene il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
4. Nello specifico, qualora le manovre di ingresso e di uscita dal passo carrabile siano limitate dalla sosta veicolare, si provvederà a ridurre l'ingombro, prevedendo anche l'eventuale commutazione della sosta esistente in favore di tipologie con minimo ingombro o la sostituzione della sosta con altri elementi di urbanizzazione o di servizio.
5. Qualora non sia possibile raggiungere lo standard dimensionale tramite la commutazione degli stalli di sosta esistenti, questi possono essere soppressi con eventuale installazione di idonea segnaletica stradale o mediante appositi dissuasori, i cui oneri di realizzazione, installazione e manutenzione sono da imputarsi integralmente a carico del richiedente.
6. In tutti i casi in cui la larghezza dello spazio di manovra, calcolato come indicato al punto 1 che precede, risulti maggiore od uguale allo standard prefissato, l'attuazione di tutti i provvedimenti influenti sull'assetto del traffico comporteranno a carico del richiedente non soltanto gli oneri derivanti dalla realizzazione, installazione e manutenzione della segnaletica stradale necessaria ma anche il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico in ragione dello spazio richiesto e riservato con apposito provvedimento per consentire l'agevole ingresso ed uscita dal passo carrabile stesso.

Art. 79 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

TITOLO V POLIZIA RURALE

Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione delle strade, dei fossi, e delle opere di drenaggio a difesa del territorio.

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dal Piano Regolatore Generale.

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 80 - Espletamento del servizio e provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli ufficiali ed agenti del Servizio di Polizia Municipale sotto la direzione del Sindaco o di assessore da lui delegato. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre Forze di Polizia nonché per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P. - L'attività della Polizia Municipale si esplica nell'ambito delle specifiche competenze e dal vigente Regolamento del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 81 - Pascolo di animali

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente al fine di impedire la dispersione degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, il pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e la molestia per le persone. La presenza del personale non è obbligatoria quando il bestiame si trova in fondi chiusi da recinzione fissa.
2. Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa. E' vietato il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, senza avere prima ottenuto espressa autorizzazione dall'Amministrazione comunale. E' inoltre vietato il pascolo in zone che sono state interessate da incendio.
3. Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso del proprietario del fondo.
4. La conduzione di mandrie al pascolo è inoltre subordinata all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dall'autorità sanitaria competente.
5. La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal Codice della Strada.
6. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del Regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C.P.

Art. 82 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto.
2. L'esercizio della caccia è comunque disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 83 - Attraversamenti stradali

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condutture di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 84 - Transito e trasporto materiale

1. È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Il danneggiamento della sede stradale dovuto al transito di mezzi motorizzati comporta oltre alla sanzione amministrativa, la rimessa in pristino, a cura del trasgressore, del tratto di strada danneggiato. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del Codice della Strada.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.
3. Nel caso in cui dalle violazioni contenute nel presente articolo derivi un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro

Art. 85 - Aratura fondi

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade abbiano una pendenza notevole.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 86 - Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.
2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l'acqua da rifiuto non può servire per i lavatoi e per altro uso domestico.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

Art. 87 - Nidi di uccelli

1. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali, prelevare uova e piccoli per impadronirsene.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 88 - Manutenzione delle ripe

1. I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scivolamento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile. Devono inoltre mantenere sgombri i fossi e canali da detriti, piante e dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque e provvedere alla regimazione delle acque provenienti dai terreni a monte della strada in modo tale che le stesse non si riversino sulla stessa.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 89 - Trasporti di letame, terra ed altri detriti

1. Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 90 - Occupazione aree pubbliche

1. Senza autorizzazione dell'autorità comunale, è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aree sulle strade comunali, vicinali e interpoderali di uso pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 91 - Messa a dimora di alberi e siepi

1. Per la messa a dimora degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada.
2. In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere e danneggiare le strade (comunali, vicinali, interpoderali, mulattiere) e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada.
3. La distanza dal ciglio dei fossi demaniali o privati consorziali che abbiano una costituita servitù di stillicidio, come pure le distanze dal piede delle arginature, non potrà essere inferiore a metri 4.

Art. 92 - Malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con le altre strutture sanitarie pubbliche competenti, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta a tali parassiti, in conformità con D.Lgs. 19/08/2005, n. 214.
2. Salve le disposizioni della predetta legge, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati, di denunciare all'autorità comunale la comparsa di tali parassiti ed insetti nocivi o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolosi e diffusivi.
3. In caso di malattie diffusive o pericolose è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all' infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 93 - Smaltimento acque piovane

1. Per i terreni confinanti con strade pubbliche in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Sindaco intimerà agli interessati di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempimenti, oltre all'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 94 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque.
2. I proprietari dei terreni sui cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura. Sono pure vietate le derivazioni abusive; le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.
3. I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continuate e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.
Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde e arginature.

4. I fossi delle strade comunali, rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere spurgati almeno una volta all'anno o all'occorrenza più volte. In caso di inadempienza il Sindaco intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese di esecuzione, oltre all'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro.

Art. 95 - Canali artificiali e pozzi di irrigazione

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.
2. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.
3. E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza avere ottenuto l'autorizzazione dal Sindaco. I pozzi aperti devono comunque essere muniti di idonea protezione e adeguatamente segnalati.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nel punto seguente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.
5. Chiunque viola le disposizioni contenute nel punto 3, secondo periodo, di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 400,00 euro.

Art. 96 - Uso fertilizzanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 euro a 480,00 euro.

Art. 97 - Trattamenti sanitari

1. I trattamenti con presidi sanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Chi intenda utilizzare presidi sanitari per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.
2. In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto,

della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati ed evitare ogni disturbo e pericolo per le persone e danno alle cose.

Art. 98 - Stalle

1. Le stalle con due o più capi debbono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità con la normativa vigente.
2. Il letame deve essere raccolto in concimaie con platea impermeabile ubicata comunque a debita distanza da corsi d'acqua e case di abitazione. La raccolta di letame fuori della concimaia è permessa solo in aperta campagna a distanza adeguata dai corsi d'acqua e in posizione tale che sia evitato l'inquinamento del sottosuolo freatico, solo dopo adeguata maturazione ed evitando il ruscellamento di percolato. E' comunque vietato ammassare letame a distanza minore di 20 metri dal ciglio stradale e 40 metri dalle acque potabili e corsi d'acqua.
3. La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e modalità che assicurino le migliori condizioni d'igiene. Deve essere evitata ogni dispersione delle deiezioni animali. Le stalle non devono essere in comunicazione con locali di abitazione e quando le stalle sono situate sotto le abitazioni devono avere il solaio costruiti in modo da impedire il passaggio dei gas.
4. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 99 - Igiene delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito da sterco o altro materiale.
2. È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 100 - Custodia di animali in transito

1. Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia. La condotta e sorveglianza lungo le strade degli animali non può essere affidata a persona incapace di tale incarico ed a minori di anni 14.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 300,00 euro.

Art. 101 - Animali rinvenuti nei propri fondi

1. Chiunque nei propri fondi rinviene animali non di sua proprietà può trattenerli provvisoriamente dandone immediata comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale e al proprietario legittimo se riconosciuto. Il legittimo proprietario è obbligato all'eventuale risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre che alle spese di mantenimento.
2. Gli animali mancanti del tatuaggio di riconoscimento, dei quali non sia possibile rintracciare il legittimo proprietario e non possano essere tenuti presso il ritrovatore, dovranno essere ricoverati presso idonei locali indicati dall'autorità veterinaria e, comunque, non potranno

essere soppressi salvo casi di grave malattia incurabile o in caso di riconosciuta comprovata pericolosità.

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.

TITOLO VI

DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune, promotore del principio di legalità e di equità nei confronti di coloro che rispettano appieno le norme della civile e corretta convivenza, è tenuto, per legge, a porre in atto anche l'attività repressiva nelle materie di competenza per il tramite degli organi di controllo a ciò preposti. L'esercizio legittimo di tale attività comporta la preventiva determinazione e la successiva applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie graduate in maniera consona al fatto illecito commesso e con il preciso ed unico scopo di ridurre l'illegalità diffusa.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 102 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina, nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di quelle accessorie, per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco qualora non sanzionate formalmente, e dai dirigenti/responsabili di settore del Comune

Capo II - procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie

Art. 103 -Soggetti competenti per l'accertamento delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. L'Amministrazione comunale per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo di cui al comma precedente può abilitare propri dipendenti, previo apposito corso di formazione, all'esercizio delle funzioni sopra indicate, con riferimento a materie specifiche previste espressamente nell'atto di nomina.
3. Con proprio provvedimento il Sindaco può nominare, previo apposito corso di formazione, uno o più dipendenti dell'impresa che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani quale ispettore ambientale con qualifica di pubblico ufficiale. Tale provvedimento dovrà stabilire per quali violazioni i suddetti dipendenti possono espletare i propri compiti di prevenzione, accertamento e verbalizzazione.
4. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge, dalle guardie volontarie nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione.
5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti.

6. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

Art. 104 - Accertamento della violazione e sanzione pecuniaria

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti comunali consistono nel pagamento di una somma di danaro da 25 a 500 euro. Nel caso in cui le norme regolamentari del Comune costituiscano attuazione di disposizioni di legge o sovraordinate rispetto alle stesse, l'entità della sanzione pecuniaria è determinata in base a queste ultime.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche in seguito all'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze assunte dal Sindaco o dai dirigenti/Responsabili in base alla legge o ai regolamenti. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi specialistiche in materia
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 per ogni specie di violazione è determinata, in linea generale ed astratta, con deliberazione consiliare entro un limite minimo ed un limite massimo. Il limite massimo non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
4. All'accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
5. Il compimento degli atti di accertamento e di contestazione documentato in apposito verbale redatto dagli agenti accertatori.
6. Ciascun Regolamento e ciascun provvedimento dovrà, di norma, riportare in modo esplicito l'importo della sanzione per la violazione di ogni articolo in esso contenuto, previsti nel minimo e nel massimo edittale, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore.
7. Qualora il regolamento o l'ordinanza di cui al comma precedente non preveda la sanzione pur non escludendola esplicitamente, si applica sempre la sanzione edittale di cui al comma 1 del presente articolo.
8. E' sempre consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, salvo che il provvedimento non lo escluda espressamente.
9. Non è concessa la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.
10. Quando alla violazione accertata sia riferita a norme speciali o giuridicamente di rango superiore, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

Art. 105 – Verbalizzazione della violazione

1. Dell'avvenuto accertamento dell'illecito è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente accertatore, contenente la sommaria descrizione del fatto accertato, le indicazioni di tempo e di luogo nei quali la violazione è avvenuta, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e, ove del caso, del responsabile per il fatto dell'incapace o del minore e dell'obbligato in solido, nonché le norme violate e l'entità della sanzione.
2. Il verbale fornisce, inoltre, al trasgressore informazioni circa le modalità ed il termine per addivenire, quando sia consentito, al pagamento in misura ridotta della sanzione, precisa l'ammontare della somma da pagare e fa menzione del termine e dell'autorità competente a decidere sugli eventuali scritti difensivi nonché della facoltà di chiedere l'audizione

personale. Riporta, infine, le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chieda l'inserzione che devono essere pertinenti e limitate alla violazione contestata. La facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del versamento, salvo il differimento del termine entro il quale effettuarlo fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione.

Art. 106 - Contestazione della violazione

1. La contestazione consiste nella diretta comunicazione dell'addebito e delle sue conseguenze giuridiche all'autore della violazione ed all'obbligato in solido, se presente al momento della contestazione.
2. Autore della violazione è colui che pone in essere la condotta difforme alla legge o dai regolamenti, o colui che omette di ottemperare alle relative disposizioni essendovi giuridicamente tenuto. Rispondono altresì per fatto proprio coloro che sono tenuti alla sorveglianza delle persone non imputabili per non avere compiuto i diciotto anni o per non avere la capacità di intendere e di volere al momento della commissione del fatto, salvo che lo stato di incapacità non derivi da colpa o sia stato preordinato dall'autore dell'illecito.
3. La responsabilità solidale è esclusa nel caso di insussistenza del rapporto che la giustifica, nelle ipotesi previste dalla legge.
4. Alla contestazione immediata può prescindersi se gli estremi della violazione siano stati notificati agli interessati entro i termini previsti dalla legge.
5. Il verbale di accertamento deve indicare il momento della commissione del fatto; diversamente, si presume che accertamento e commissione siano avvenuti contestualmente.

Art. 107 - Notificazione degli estremi della violazione

1. Qualora non si fosse proceduto alla contestazione immediata, gli estremi della violazione sono notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. Il termine per la contestazione inizia a decorrere dal momento in cui il procedimento di accertamento è compiuto.
2. La notificazione è eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile ovvero mediante il servizio postale, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982 n. 890 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le spese di accertamento e di notificazione, determinate in base ad apposta rilevazione a cura della Polizia Municipale, sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
5. La nullità della notificazione del processo verbale è sanata per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell'articolo 160 del Codice di Procedura Civile.

Art. 108 - Concorso di persone

1. Nel caso in cui due o più persone concorrano nell'illecito amministrativo, la contestazione della violazione, ove possibile, è effettuata con verbali distinti.

2. I verbali di cui al primo periodo del comma 1 sono trasmessi all'autorità competente assieme a nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince la sussistenza del concorso, qualora le stesse non siano specificate nei verbali stessi.

Art. 109 - Trasgressori incapaci

1. Non è sottoposto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua preordinazione dolosa o colposa.
2. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18, i suoi estremi sono notificati a colui che esercita la potestà parentale, che risponde dell'illecito.
3. Nel caso di illecito riconducibile a persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza, il quale risponde della violazione, salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto.

Capo II - Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento

Art. 110 - Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato. Qualora la disposizione sanzionatoria non preveda il minimo edittale, l'entità del pagamento ascende al terzo del massimo. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo periodo.
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, fatte salve le eventuali sanzioni accessorie applicate. Il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto di estinguere il procedimento sanzionatorio.
3. Laddove il pagamento venga effettuato in misura eccedente l'importo dovuto, la differenza è rimborsata.
4. Qualora siano presentati scritti difensivi dopo il pagamento in misura ridotta, questi sono dichiarati inammissibili, in quanto il procedimento d'applicazione della sanzione pecuniaria è estinto con il pagamento indicato.
5. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Art. 111 - Scritti difensivi

1. In alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare scritti difensivi e documenti, che devono pervenire al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, con l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente. Con gli scritti difensivi l'interessato espone gli argomenti ed allega i documenti per cui, ritenendo infondato l'accertamento, chiede l'archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio.

2. Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avvenga posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi estingue il procedimento sanzionatorio.
3. Gli scritti difensivi e documenti non sono assoggettati all'imposta sul bollo.

Art. 112 - Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento

1. Qualora ne sia fatta richiesta, sono comunicati al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui ha luogo l'audizione personale. La comunicazione è effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'interessato, o da persona da lui delegata per iscritto, e dal responsabile del procedimento, o da altro dipendente addetto all'istruttoria, che funge da ufficiale verbalizzante.
2. Si prescinde dall'audizione personale qualora l'interessato, pur avendone fatta richiesta, non si sia presentato il giorno previsto per il detto incombenza senza allegare un giustificato e documentato impedimento. L'assenza ingiustificata all'audizione richiesta dall'interessato verrà valutata ai fini dell'incremento dell'entità della sanzione pecuniaria amministrativa prevista.
3. È in facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, per il tramite del responsabile del procedimento, di chiedere all'agente che ha accertato la violazione di far pervenire, entro trenta giorni, le proprie controdeduzioni ed i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio in merito agli scritti difensivi, alla documentazione allegatavi ed alle risultanze dell'audizione personale, nonché il suo parere in merito all'accoglimento o al rigetto della richiesta di archiviazione. Tale facoltà può essere comunque esercitata anche difettando la presentazione di scritti difensivi, laddove se ne ravvisasse la necessità.
4. Se dall'esame dei documenti e dagli argomenti esposti emerge l'infondatezza dell'accertamento, l'autorità competente emana ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola al Comando Polizia Municipale che ha accertato la violazione. Altrimenti, la medesima autorità determina la somma per la violazione, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di procedura e di notificazione, all'autore dell'illecito ed alle persone che sono solidalmente obbligate al pagamento della sanzione.
5. L'ordinanza ingiunzione è emanata e notificata ai destinatari entro il termine massimo di 180 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi.
6. Entro il medesimo termine deve essere emesso il provvedimento di archiviazione ove ne ricorrano i presupposti. Restano fermi tutti gli altri termini previsti dalla legge 689/1981.

Art. 113 – Competenza a ricevere il rapporto, valutare scritti difensivi ed adottare l'ordinanza

1. La competenza a ricevere il rapporto, valutare gli scritti difensivi ed adottare l'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio è regolata dai Servizi comunali che determinano, in piena autonomia, le competenze interne e l'organizzazione del procedimento sanzionatorio.

Art. 114 - Entità della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie facoltative si applicano i criteri previsti dalla legge.
2. Nel caso in cui emergano particolari elementi tra quelli previsti dalla legge e dal presente regolamento ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora avverso il verbale di contestazione siano stati presentati o meno scritti difensivi, avendo come base l'entità della sanzione determinata ai sensi del comma precedente, la stessa potrà essere modulata in relazione alla gravità della violazione, dell'opera rivolta dall'agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche, se conosciute. All'importo così determinato, si dovranno aggiungere le spese del procedimento.
3. La gravità della violazione si desume dall'entità del danno o del pericolo conseguente all'illecito nonché dalla natura, dalla specie dei mezzi, dall'oggetto, dal tempo dal luogo e da qualsiasi altra modalità dell'azione o omissione.
4. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti violazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall'art. 8 – bis della legge 689/1981 con riferimento alla reiterazione generica. La personalità si desume anche in ragione della presentazione di scritti difensivi palesemente pretestuosi e infondati, ossia privi di documenti o elementi significativi ai fini dell'istruttoria procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale di irrogazione della sanzione, in quanto supportati da argomentazioni avulse, generiche o, comunque, inconferenti rispetto alla violazione contestata. Le condizioni economiche dell'agente sono valutate facendo applicazione dei medesimi criteri previsti dal presente Regolamento per la rateizzazione della sanzione.
5. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano anche per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato per legge.

Art. 115 - Rateizzazione della sanzione

1. L'autorità che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta documentata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a 15,00 euro, fatta salva l'applicazione degli interessi legali e delle spese del procedimento. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. La rateizzazione è ammessa:
 - 2.1. A seguito di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria a mezzo verbale d'accertamento e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta.
 - 2.2. A seguito dell'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.
 - 2.3. In presenza di titolo esecutivo.
3. Il trasgressore e l'obbligato solidale che si trovino in condizioni economiche disagiate possono richiedere all'ufficio competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine utile per la presentazione del ricorso.
4. Il richiedente deve dimostrare la situazione di disagio economico che viene valutata dall'ufficio competente tenendo conto anche dell'importo complessivo della sanzione.

5. La rateizzazione non è concessa qualora da parte del richiedente esistano morosità nei confronti dell'Amministrazione comunale relative a precedenti rateizzazioni o sanzioni pecuniarie.
6. All'importo mensile stabilito per la rateizzazione dovranno essere aggiunti gli interessi nella misura prevista dalla legge.
7. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateizzazione ed i termini per il versamento della rimanente importo della sanzione decorrono dal versamento dell'ultima rata regolarmente corrisposta.

Art. 116 – Autotutela

1. I verbali di accertamento illegittimi sono annullati d'ufficio, anche successivamente alla loro notificazione ed anche sulla base di relazione scritta dagli agenti accertatori.
2. Le ordinanze ingiunzioni o applicative di sanzioni accessorie illegittime sono annullate d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'autorità emanante. Quest'ultima ha la facoltà di chiedere parere motivato dell'organo accertatore qualora l'illegittimità dell'ordinanza derivasse da vizi dell'accertamento o della contestazione. Costituisce condizione per l'annullamento d'ufficio che dovesse essere disposto in pendenza di giudizio d'opposizione la rinuncia della controparte a domandare la condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite. L'entità della sanzione pecuniaria stabilita nell'ordinanza ingiunzione è rideterminata in misura comunque non inferiore alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo, nel caso in cui il destinatario che non abbia presentato scritti difensivi dimostri di non averne avuta, senza sua colpa, effettiva conoscenza, nonostante la notificazione si sia giuridicamente perfezionata nei suoi confronti.

Art. 117 - Opposizione all'ordinanza – ingiunzione

1. Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. L'opposizione si propone davanti al Giudice di Pace o dinanzi al Tribunale secondo le specifiche competenze stabilite con legge.
4. Nel giudizio di primo grado l'autorità che ha emesso l'ordinanza può stare in giudizio avvalendosi di funzionari appositamente delegati con atto del Sindaco.
5. Alla memoria di costituzione, o ad altro atto del processo di opposizione, è allegata nota per la liquidazione delle spese vive sostenute dall'Amministrazione per la sua difesa in giudizio, nel caso in cui il giudice rigetti il ricorso e condanni la parte soccombente a rimborsarle le spese di lite.

Art. 118 - Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, ad eccezione del caso in cui l'autorità giudiziaria abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato, si procede alla riscossione delle somme dovute secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. E' facoltà del Comune di affidare a terzi le attività di gestione e riscossione delle entrate extra-tributarie derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Capo III - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
 - 1.1. L'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
 - 1.2. L'obbligo di rimozione delle opere abusive.
 - 1.3. L'obbligo di sospendere una data attività.
 - 1.4. Il sequestro e la confisca.
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.
4. In tal caso, l'agente accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera necessaria per l'eliminazione del danno prodotto.
5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino può essere eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 119 – Sequestro

1. E' facoltà degli organi addetti all'accertamento di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti stabiliti dalla legge.
2. Gli interessati hanno diritto di proporre opposizione al sequestro all'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione. L'autorità competente, esaminata la legittimità del sequestro in base alle argomentazioni addotte dall'opponente, decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro il termine di dieci giorni dalla proposizione del ricorso. L'ordinanza è tempestiva se sia stata emanata entro il suddetto termine, indipendentemente dalla eventuale notificazione o comunicazione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. In caso di opposizione al sequestro, l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina il venir meno della sua efficacia, salva restando l'applicabilità dell'autonoma sanzione pecuniaria o della confisca qualora ricorra una delle ipotesi previste dalla legge.
4. E' altresì in facoltà del proprietario o di altro avente titolo sulla cosa sequestrata di farne istanza di restituzione, previo pagamento delle eventuali spese di custodia, sempreché provi il suo diritto e non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. In tal caso, non trovano applicazione il secondo ed il terzo periodo del comma 2.
5. Nei procedimenti di opposizione al sequestro e per la restituzione delle cose sequestrate gli interessati non hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale. Il provvedimento di rigetto dell'opposizione al sequestro o dell'istanza di restituzione non sono impugnabili in sede giurisdizionale.
6. Qualora le cose sequestrate possano alterarsi, è facoltà dell'autorità competente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione autorizzarne, su richiesta, l'alienazione o la distruzione. La richiesta, presentata dal responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o del diverso ufficio competente alla custodia delle cose sottoposte alla misura cautelare, fa menzione dell'alterabilità della merce secondo l'apprezzamento degli agenti che hanno operato il sequestro o dello stesso richiedente; ad essa sono allegati almeno il processo verbale di sequestro e quello di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'alienazione o alla distruzione delle cose sequestrate è tenuta ad accertare esclusivamente:
 - 7.1. La sussistenza, in via incidentale, dei presupposti giuridici che possono legittimare la confisca amministrativa delle cose sequestrate. E' comunque fatto salvo l'esito del procedimento per l'applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, fatta eccezione per l'ipotesi di confisca necessaria di cui all'articolo 20, penultimo comma, della Legge n. 689 del 1981.
 - 7.2. L'indicazione, nella relativa richiesta, dell'alterabilità delle cose.
8. L'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate è eseguita a cura dell'ufficio che le ha in custodia. Prioritariamente, le cose sequestrate sono vendute nel rispetto delle norme che disciplinano i contratti attivi del Comune. Sono tuttavia ammesse:
 - 8.1. La donazione ad associazioni, enti ed organizzazioni senza scopo di lucro della merce deperibile, di valore stimato non eccedente 1.000 euro, qualora non sia possibile ovvero sia estremamente difficoltoso provvederle alla vendita o alla conservazione. L'individuazione dei soggetti beneficiari della donazione è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica.
 - 8.2. La distruzione della merce deperibile, laddove sia impossibile ovvero estremamente difficoltoso provvederle alla vendita o alla donazione, e delle cose passibili di confisca necessaria ai sensi della disposizione legislativa dianzi menzionata.
9. Con apposito atto sono definite le modalità operative inerenti la gestione del procedimento del sequestro cautelare amministrativo che non siano state già previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, dal D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 e dal presente Regolamento. L'atto summenzionato, in particolare:
 - 9.1. Delinea l'attività e le cautele da porre in essere nell'espletamento delle operazioni e nella redazione degli atti connessi all'adozione del sequestro.
 - 9.2. Definisce i termini per la trasmissione dei documenti e per l'adozione degli atti e dei provvedimenti annoverati nella sequenza procedimentale.

- 9.3. Stabilisce criteri per il riconoscimento dell'alterabilità e della deperibilità delle cose sequestrate, anche mediante l'individuazione di categorie merceologiche, ai fini dell'applicazione dei commi da sesto ad ottavo del presente articolo.

Art. 120 – Confisca

1. L'autorità competente ha facoltà di disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione, e deve provvedervi per le cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. In tal caso, la confisca è applicata con il provvedimento che ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria, o con ordinanza successiva, separata.
2. La confisca è applicabile sino a quando i provvedimenti di cui al comma 1 non siano divenuti esecutivi. L'attuazione delle ordinanze di confisca è subordinata alle condizioni previste dal precedente periodo, che si intendono automaticamente inserite nel provvedimento.
3. Si può prescindere dall'ordinanza ingiunzione di pagamento nei casi in cui sia disposta la confisca amministrativa delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisca violazione amministrativa, ed in ogni altra ipotesi di confisca necessaria prevista dalla legge. L'ordinanza ingiunzione di cui al precedente periodo non costituisce, altresì, presupposto per l'assunzione delle misure non sanzionatorie previste dalla legge e dal presente regolamento.
4. L'esecuzione della confisca fa carico agli organi che hanno disposto il sequestro, salvo diversa disposizione normativa. La confisca produce l'ablazione in favore del Comune del diritto di proprietà della cosa confiscata, che è detenuta ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982.

Art. 121 - Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate

1. Quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, qualora abbiano modico valore, ovvero allorché si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio-assistenziali, e comunque senza scopo di lucro.
2. Qualora le cose confiscate non fossero devolute in beneficenza, sono vendute mediante pubblico incanto, direttamente ai sensi del D.P.R. n. 571 del 1982 oppure, per motivate ragioni, da parte di un terzo concessionario appositamente individuato con gara ad evidenza pubblica. Il prezzo della vendita non può essere inferiore al valore commerciale o a quello di base indicato dal Comune.
3. Se le merci confiscate siano deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate, potenzialmente dannose per la salute, sono distrutte a spese del trasgressore, previa motivata richiesta al Servizio competente. Un campione della merce è conservato per eventuali fini giudiziari. Dell'avvenuta distruzione è redatto apposito verbale.
4. Decorsi sei mesi da quando il provvedimento con il quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, l'autorità competente procede alla devoluzione in beneficenza, alla vendita o distruzione delle stesse con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del Capo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Capo IV - Disposizioni di carattere generale

Art. 122 - Sanzioni amministrative con particolari limiti edittali

1. Nel caso di regolamenti comunali o ordinanze del Sindaco che prevedano sanzioni amministrative che non rispettino i limiti edittali individuati dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nelle more del loro adeguamento, si applicano i limiti edittali minimo e/o massimo più vicini ai rispettivi limiti edittali minimi e massimi previsti nella suddetta legge.
2. Nel caso di regolamenti comunali o ordinanze del Sindaco che indichino sanzioni amministrative che non prevedano il minimo edittale e la sanzione in essi prevista non rispetta i limiti edittali individuati dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nelle more del loro adeguamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria edittale più vicina ad uno dei termini edittali previsti dalla legge citata e non inferiore a euro 50,00.

Art. 123 - Termini generali

1. I termini delle varie fasi del procedimento amministrativo sono i seguenti:
 - 1.1. Pagamento del verbale entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento della violazione.
 - 1.2. Pagamento della ordinanza-ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
 - 1.3. Ricorso avverso il verbale di accertamento entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica dello stesso.
 - 1.4. Ricorso avverso l'ordinanza – ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 124 - Condizioni di validità dell'autorizzazione per la circolazione e la sosta

1. La validità delle autorizzazioni per la circolazione è subordinata alla corretta esposizione degli stessi in modo visibile in qualunque situazione nella parte anteriore o nel parabrezza del veicolo.
2. L'omessa esposizione ovvero l'esposizione in maniera non visibile all'interno del veicolo, oppure con modalità diverse da quelle indicate nel titolo autorizzativo, comporta la sanzione prevista per la circolazione o la sosta senza titolo.

Art. 125 - Uso dello stemma del Comune e dei contrassegni

1. Salvo specifica autorizzazione dell'Ente, è vietato a chiunque l'utilizzo in qualunque modo dello stemma del Comune, dei contrassegni o denominazioni dei relativi servizi ed uffici.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta, ai

sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 e con provvedimento della Giunta Comunale, pari a 250,00 euro.

Art. 126 - Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie dei regolamenti comunali e delle ordinanze municipali sono introitati dal Comune che li destinerà negli appositi capitoli di bilancio secondo le vigenti disposizioni.

Art. 127 – Conservazione e distruzione dei verbali

1. I verbali e gli atti connessi con gli stessi sono conservati almeno dieci anni dalla loro redazione, nel rispetto del periodo previsto dal massimario di scarto per i comuni emanato dalla Sovrintendenza Archivistica per la Toscana. Decorso tale termine, i verbali e gli atti possono essere distrutti a norma delle disposizioni del Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nel rispetto delle modalità indicate nei citati provvedimenti.
2. In ogni caso è necessario garantire la distruzione, con qualunque mezzo ritenuto idoneo, della documentazione da eliminare, con il preciso scopo di impedirne usi impropri. Ad avvenuta distruzione dovrà essere inoltrata alla Sovrintendenza Archivistica l'attestazione dell'avvenuta eliminazione, quale atto conclusivo del procedimento.

Art. 128 – Collaborazione con le Associazioni di volontariato

1. Con lo scopo di favorire la civile convivenza ed il decoro urbano, il Comune può avvalersi di personale iscritto ad Associazioni di volontariato e di promozione sociale, con le modalità e con i limiti del quadro normativo vigente e delle convenzioni stipulate tra tali Associazioni stesse ed il Comune di Rignano sull'Arno.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 129 – Entrata in vigore e modifiche successive

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la delibera di approvazione del Consiglio Comunale è diventata esecutiva.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico a decorrere dalla data prevista per l'entrata in vigore delle stesse.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento di Polizia Locale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. – del – .

Art. 130 – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. La Giunta Comunale è competente per l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie oggetto del presente Regolamento. Le disposizioni approvate da tale Organo sono immediatamente esecutive alla data di efficacia della delibera con la quale si approvano le stesse
2. . La Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 28/03/2018, ai sensi dell'art. 16 – 2° comma – della legge 24/11/1981, n. 689, ha stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni di cui al primo comma del medesimo articolo per le violazioni contenute nei seguenti articoli di cui al presente Regolamento:
 - art. 5, comma 6;
 - art. 10, comma 5;
 - art. 11, comma 18;
 - art. 19, comma 10;
 - art. 20, comma 3;
 - art. 23, comma 2;
 - art. 51, comma 5;
 - art. 67, comma 6;
 - art. 95, comma 3;
 - art. 125, comma 2.